

PROPONENTE

Repower Renewable Spa

Via Lavaredo, 44
30174 Mestre (VE)



PROGETTAZIONE



sede legale ed operativa: S. Martino Sannita (BN)
località Chianarile snc Area Industriale
sede operativa: Lucera (FG) via Alfonso la Cava 114
P.IVA 01465940623

Il Consulente:



CONSULENZA E GESTIONE AMBIENTALE
Studio Tecnico Professionale
Dott. For. Paolo Contrino
Via Gino Marinuzzi n. 112 - 90129 Palermo
www.geaconsulting.it - info@geaconsulting.it



Consulenti
per TENPROJECT

C.so Vittorio Emanuele III, 51
96015 Francofonte (SR)
P.IVA 01871700892

N° COMMESSA

1517

**NUOVO PARCO EOLICO "LA PERGOLA"
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
COMUNI DI SALAPARUTA - GIBELLINA**

PROGETTO DEFINITIVO PER AUTORIZZAZIONE

ELABORATO

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

CODICE ELABORATO

SIA02

NOME FILE
1517-PD_A_SIA02_REL_r00

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICA	APPROVAZIONE
00	Giugno 2023	PRIMA EMISSIONE	PC	PM	NF

SOMMARIO

INTRODUZIONE	6
1. PREMESSA	6
1.1 LA PROPOSTA DI PROGETTO DELLA REPOWER RENEWABLE S.P.A.	7
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	8
3. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E DEL PRESENTE ELABORATO	9
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.....	11
4. STRUMENTI DI TUTELA, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	11
4.1 LA VIA IN EUROPA, IN ITALIA E IN SICILIA.....	11
4.1.1 Il quadro normativo nazionale	13
4.1.2 Normativa Regionale	20
4.1.3 La procedura di valutazione ambientale per l'impianto eolico in progetto	21
4.2 STRUMENTI DI TUTELA, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA EUROPEI E NAZIONALI	22
4.2.1 Strumenti di programmazione comunitari	22
4.2.2 Normativa e strumenti di programmazione nazionali	26
4.2.2.1 La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS).....	26
4.2.2.2 La Strategia Energetica Nazionale SEN 2017	27
4.2.2.3 Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020	29
4.2.2.4 Il Piano di Azione Nazionale per le Fonti Rinnovabili	30
4.2.2.5 Piano d'Azione italiano per l'Efficienza Energetica (PAEE)	31
4.2.2.6 Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)	32
4.2.2.7 La proposta di PNIEC italiana	32
4.2.2.8 Energia rinnovabile	37
4.2.3 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	39
4.2.4 Vincolo idrogeologico	40
4.2.5 Rete Natura 2000, Rete Ecologica Siciliana e Important Bird Area	41
4.2.6 Programma di Sviluppo Rurale	45
4.2.7 Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027	47
4.2.8 Normativa sui rifiuti.....	50
4.2.9 Gestione delle terre e rocce da scavo	51
4.2.10 Sicurezza del volo a bassa quota.....	53
4.2.11 Campi elettromagnetici.....	55
4.3 STRUMENTI DI TUTELA E DI PIANIFICAZIONE REGIONALI E PROVINCIALI	59
4.3.1 Programmazione energetica regionale	59
4.3.2 Aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica (DP 10 ottobre 2017).....	67
4.3.3 Codice dei beni culturali e del paesaggio e Piano Territoriale Paesistico Regionale	69
4.3.4 Piano Regionale di Tutela delle Acque	73
4.3.5 Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico.....	74
4.3.6 Piano Territoriale Provinciale	76
4.3.7 Parchi nazionali e regionali e Riserve regionali.....	77
4.3.8 Aree boscate L.R. 16/1996.....	78
4.3.9 Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio.....	80
4.3.10 Piano delle Bonifiche delle aree inquinate	81
4.3.11 Piano Regionale per la lotta alla Siccità 2020.....	81

Proponente:
Repower Renewable S.p.A.

Progetto:
Nuovo Parco Eolico "La Pergola" - Libero Consorzio Comunale di Trapani -
Comuni di Salaparuta e Gibellina

Elaborato: Studio di Impatto Ambientale - quadro programmatico Rev. 0 del 16/06/2023 Pag. 3 di 101

4.3.12 Piano di gestione del Rischio Alluvioni.....	85
4.3.13 Piano Regionale Faunistico-Venatorio	86
4.3.14 Piano di Tutela del Patrimonio (Geositi)	87
4.3.15 Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi.....	89
4.4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE LOCALE	91
4.4.1 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima	91
4.4.2 Piano Regolatore Generale	92
4.4.3 Piano d'emergenza comunale di Protezione Civile.....	93
4.4.4 Piano comunale di classificazione acustica.....	94
4.5 PROSPETTO DI SINTESI DELL'ANALISI VINCOLISTICA, PROGRAMMATICA E PIANIFICATORIA.....	97

ALLEGATI ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:

- STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE
- PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
- DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ESTENSORE DELLA DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE

ELENCO ACRONIMI

ACRONIMO	DEFINIZIONE
AC	Alternate Current (Corrente Alternata)
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
ARTA	Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
AT	Alta Tensione
BAT	Best Available Technologies
BT	Bassa Tensione
CE	Commissione Europea
CTR	Carta Tecnica Regionale
D.Lgs.	Decreto legislativo
DA	Decreto Assessoriale
DC	Direct Current (Corrente Continua)
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
ECCP	European Climate Change Program
ETS	Emission Trading Scheme
FER	Fonti Energetiche Rinnovabili
GSE	Gestore dei Servizi Energetici
GURI	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
GURS	Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
GW	Gigawatt
GWh	Gigawatt ora
IGM	Istituto Geografico Militare
LR	Legge Regionale
MiSE	Ministero dello Sviluppo Economico
MiTE	Ministero della Transizione Ecologica
MT	Media Tensione
MTep	Mega Tonnellata equivalente di petrolio
NTA	Norme Tecniche di Attuazione
PAI	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
PAUR	Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
PdG	Piano di Gestione
PEARS	Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano

Proponente:
Repower Renewable S.p.A.

Progetto:
Nuovo Parco Eolico "La Pergola" - Libero Consorzio Comunale di Trapani -
Comuni di Salaparuta e Gibellina

Elaborato: Studio di Impatto Ambientale - quadro programmatico

Rev. 0

del 16/06/2023

Pag. 5 di 101

PNIEC	Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
PRG	Piano Regolatore Generale
PTPR	Piano Territoriale Paesistico Regionale
RNO	Riserva Naturale Orientata
RTN	Rete di Trasmissione Nazionale
SIA	Studio di Impatto Ambientale
SE	Stazione Elettrica
SIC	Sito di Importanza Comunitaria
SNPA	Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
SSEU	Sottostazione Elettrica Utente
Tep	Tonnellata equivalente di petrolio
TW	Terawatt
TWh	Terawatt ora
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VInca	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZPS	Zona di Protezione Speciale
ZSC	Zona Speciale di Conservazione

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

Il presente Elaborato rappresenta il "Quadro di Riferimento Programmatico" dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo al progetto di realizzazione di un impianto eolico costituito da sei aerogeneratori da installare nel comune di Salaparuta (TP), con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Gibellina (TP); fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale di pertinenza e comprende:

- la descrizione degli strumenti pianificatori in cui è inquadrabile il progetto;
- la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori rispetto all'area oggetto di interventi, in particolare con le norme tecniche ed urbanistiche che regolano la realizzazione dell'opera, i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici eventualmente presenti;
- la descrizione e la coerenza del progetto con Piani regionali e nazionali di settore.

Lo Studio di Impatto Ambientale, redatto in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del relativo allegato VII alla Parte II, conforme alle Linee guida SNPA 28/2020 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale", è finalizzato a fornire agli Enti Competenti gli elementi utili per la valutazione degli impatti dell'opera proposta sull'ambiente antropico e naturale in seno alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Lo Studio è stato elaborato attraverso un'articolata successione di fasi e di attività che si possono così riassumere: analisi della documentazione tecnica di progetto; raccolta ed esame della documentazione bibliografica, scientifica e tecnica esistente (strumenti di pianificazione e di tutela, norme tecniche, carte tematiche, ecc.); indagini di campagna; analisi delle informazioni e dei dati raccolti; caratterizzazione delle componenti ambientali potenzialmente interessate; stima degli impatti delle opere in progetto.

Le suddette attività hanno permesso di identificare e suddividere secondo una dimensione temporale gli eventuali impatti positivi e negativi, temporanei e permanenti, sull'ambiente naturale ed antropico, definendo, al contempo, le idonee misure di mitigazione da adottare al fine di minimizzarne gli eventuali effetti.

1.1 La proposta di progetto della Repower Renewable S.p.A.

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un impianto eolico costituito da sei aerogeneratori della potenza di 7,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 43,2 MW, da installare nel comune di Salaparuta (TP) in località "La Pergola", con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Gibellina (TP). Proponente dell'iniziativa è la società Repower Renewable S.p.A..

L'area d'impianto dove sono previsti gli aerogeneratori in progetto si inquadra tra i fogli nn. 24-29-30-34-35 del comune di Salaparuta. Il sito è ubicato ad ovest del centro abitato di Salaparuta dal quale l'aerogeneratore più vicino dista circa 2,2 km.

Gli aerogeneratori sono collegati tra di loro mediante un cavidotto in media tensione interrato (detto "cavidotto interno") che convoglia l'energia prodotta dall'impianto verso una cabina di raccolta prevista sulla particella 151 del foglio 18 del comune di Salaparuta. Dalla cabina di raccolta si sviluppa un cavidotto interrato in MT (detto "cavidotto esterno") per il collegamento dell'impianto eolico con la sottostazione di trasformazione e consegna 30/220 kV di progetto (in breve SE di utenza) prevista sul foglio 6 del comune di Gibellina (TP).

Il cavidotto sia interno che esterno segue per la quasi totalità strade e piste esistenti o di progetto e solo per brevi tratti si sviluppa su terreni.

La SE di utenza sarà realizzata in adiacenza alla sottostazione di trasformazione prevista a servizio di un altro impianto eolico. All'interno dell'area SE di utenza è prevista l'installazione di un sistema di accumulo di energia denominato BESS - Battery Energy Storage System, basato su tecnologia elettrochimica a ioni di litio, comprendente gli elementi di accumulo, il sistema di conversione DC/AC e il sistema di elevazione con trasformatore e quadro di interfaccia. Il sistema di accumulo, dimensionato per 41,6 MW con soluzione containerizzata, è composto sostanzialmente da:

- n. 32 Container metallici Batterie HC ISO con relativi sistemi di comando e controllo;
- n. 16 Container metallici PCS HC ISO per le unità inverter completi di quadri servizi ausiliari e relativi pannelli di controllo e trasformazione BT/MT.

In accordo con quanto previsto nel preventivo di connessione, dalla stazione di trasformazione si sviluppa un cavidotto in alta tensione a 220 kV interrato per il collegamento allo stallo in arrivo del produttore da realizzare all'interno di una stazione condivisa con altri impianti di produzione. Tale stazione è prevista sulle particelle 28-22-114 del foglio 6 del comune di Gibellina e verrà collegata in antenna mediante un breve raccordo aereo con la futura stazione elettrica di smistamento (SE) a 220 kV della RTN da inserire in entra - esce sulla linea RTN a 220 kV "Partinico - Partanna".

Si evidenzia che le opere di rete comprese nel presente progetto definitivo e Studio di Impatto Ambientale, identificate nella futura stazione elettrica di smistamento (SE) a 220 kV della RTN e relativi raccordi aerei da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 220 kV "Partinico - Partanna", sono già state benestariate da Terna Spa come da progetto presentato da altro produttore nominato "Capofila". Detto progetto è allegato al presente progetto definitivo e Studio di Impatto Ambientale e riportato negli elaborati della sezione 12 del progetto "Opere di Connessione alla RTN" da prendere a riferimento solo per le opere RTN. Tali opere di rete risultano autorizzate con provvedimento di PAUR di cui alla D.A. n. 33/GAB del 04/02/2022 rilasciato in favore della società S & P s.r.l. dall'Assessore del Dipartimento dell'Ambiente, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana.

Una serie di adeguamenti temporanei delle strade esistenti, necessari per il passaggio dei mezzi eccezionali di trasporto delle strutture costituenti gli aerogeneratori, completa il quadro delle opere da realizzare.

In fase di realizzazione dell'impianto sarà necessario predisporre un'area logistica di cantiere con le funzioni di stoccaggio materiali e strutture, ricovero mezzi, disposizione dei baraccamenti necessari alle maestranze (fornitore degli aerogeneratori, costruttore delle opere civili ed elettriche) e alle figure deputate al controllo della realizzazione (Committenza dei lavori, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, Collaudatore). La proposta progettuale presentata è stata sviluppata in modo da ottimizzare il rapporto tra le opere in progetto e il territorio, limitando al minimo gli impatti ambientali al fine di garantire la sostenibilità dell'intervento in esame.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La Regione Sicilia con il decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n.295/GAB del 28/06/2019, ha emanato le direttive per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei progetti. Tali direttive sono fornite dall'Allegato A del suddetto decreto.

Il D.Lgs. 152/2006 indica disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, VAS, difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e della qualità dell'aria, gestione dei rifiuti. Il D.Lgs. n.152/2006 è stato aggiornato e modificato più volte, in particolare, dal recente Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104, che ha modificato la Parte II e i relativi allegati del D.Lgs. n. 152/2006 per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva n. 2014/52/UE. Il Decreto introduce nuove norme che rendono maggiormente efficienti le procedure sia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sia della valutazione stessa,

che incrementano i livelli di tutela ambientale e che contribuiscono a rilanciare la crescita sostenibile. Inoltre, il Decreto sostituisce l'articolo 14 della Legge n. 241/1990 in tema di Conferenza dei servizi relativa ai progetti sottoposti a VIA e l'articolo 26 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che disciplina il ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel procedimento di VIA.

Con riferimento agli impianti eolici, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone quanto segue:

- gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW e gli impianti eolici ubicati in mare rientrano nell'allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (punto 2 e punto 7-bis) e quindi sono sottoposti a VIA statale per effetto dell'art. 7-bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto dall'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19, rientrano nell'allegato III alla parte seconda del DLgs 152/2006 (lettera c-bis) sono sottoposti a VIA regionale per effetto dell'art. 7-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW rientrano nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (punto 2 lettera d) e sono sottoposti a procedura di screening ambientale per effetto dell'art. 7-bis comma 3 del D.Lgs 152/2006.

L'impianto eolico oggetto della presente proposta progettuale presenta una potenza complessiva di 43,2 MW e pertanto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sarà sottoposto a VIA statale in seno alla Procedura di cui all'art. 23 del citato Decreto.

3. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E DEL PRESENTE ELABORATO

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) analizza la proposta progettuale nelle diverse fasi di cantiere, esercizio e dismissione: effettua la disamina dei possibili effetti sull'ambiente antropico e naturale a seguito della realizzazione delle opere in progetto, individuando, altresì, soluzioni tecniche mirate al contenimento degli eventuali impatti. Si articola in tre macroaree:

- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE, deputato alla descrizione delle opere in progetto, delle sue caratteristiche fisiche e tecniche, dei motivi della localizzazione scelta e delle alternative progettuali considerate;
- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO, riservato all'analisi dei pertinenti strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale vigenti nelle aree oggetto di interventi,

al fine di verificare la coerenza e la compatibilità del progetto proposto rispetto agli strumenti esaminati;

- **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**, mirato alla caratterizzazione delle componenti ambientali interessate dall'opera in progetto e all'analisi delle singole azioni progettuali e dei relativi fattori di impatto, oltre che finalizzato alla stima degli effetti delle opere proposte sull'ambiente antropico e naturale e all'individuazione di idonee misure di mitigazione atte a contenerne gli effetti negativi.

Il presente Elaborato, come indicato in premessa, rappresenta il quadro di riferimento programmatico dello SIA.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

4. STRUMENTI DI TUTELA, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nel presente capitolo verrà effettuata l'individuazione e la descrizione di tutti i pertinenti strumenti di pianificazione e programmazione vigenti nel territorio interessato dall'opera in progetto. La normativa considerata agisce su quattro diversi livelli gerarchici: comunitaria, nazionale, regionale e locale.

L'analisi ha lo scopo di verificare la coerenza dell'intervento proposto con gli strumenti di pianificazione e con la normativa vigenti nel territorio interessato: gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica individuano, infatti, delle aree nelle quali sono presenti vincoli di tipo urbanistico e/o ambientale che possono, in varia misura, influenzare o impedire la realizzazione del progetto proposto.

4.1 La VIA in Europa, in Italia e in Sicilia

La Valutazione d'Impatto Ambientale è nata negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA) anticipando di quasi 10 anni il principio fondatore del concetto di Sviluppo Sostenibile definito come "uno sviluppo che soddisfi le nostre esigenze d'oggi senza privare le generazioni future della possibilità di soddisfare le proprie", enunciato dalla World Commission on Environment and Development, Our Common Future, nel 1987. In Europa tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) quale strumento fondamentale di politica ambientale.

La direttiva europea VIA ha anticipato molti e importanti cambiamenti avvenuti all'interno dell'Unione Europea (UE). Il primo è l'Atto Unico Europeo del 1986 che, insieme al trattato di Maastricht del 1992, ha introdotto i più importanti principi della politica ambientale europea, rendendoli un tema centrale delle politiche comunitarie in tutti i settori. La direttiva ha altresì introdotto e stabilito i contenuti che il proponente doveva presentare la valutazione ambientale dell'opera che intendeva realizzare.

Nel settembre 1996 veniva emanata la **Direttiva 96/61/CE**, che modificava la Direttiva 85/337/CEE introducendo il concetto di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento proveniente da attività industriali (IPPC), al fine di conseguire un livello adeguato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, e introduceva l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

La direttiva tendeva alla promozione delle produzioni pulite, valorizzando il concetto di "migliori tecniche disponibili".

Successivamente veniva emanata la **Direttiva 97/11/CE** (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, Modifiche ed integrazioni alla Direttiva 85/337/CEE) che costituiva l'evoluzione della Direttiva 85, e veniva presentata come una sua revisione critica dopo gli anni di esperienza di applicazione delle procedure di VIA in Europa. La direttiva 97/11/CE ha ampliato la portata della VIA aumentando il numero dei tipi di progetti da sottoporre a VIA (allegato I), e ne ha rafforzato la base procedurale garantendo nuove disposizioni in materia di selezione, con nuovi criteri (allegato III) per i progetti dell'allegato II, insieme a requisiti minimi in materia di informazione che il committente deve fornire. La direttiva introduceva inoltre le fasi di "screening" e "scoping" e fissava i principi fondamentali della VIA che i Paesi membri dovevano recepire.

Un resoconto dell'andamento dell'applicazione della VIA in Europa è stato pubblicato nel 2003: la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione, sull'efficacia e sul funzionamento della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE (Risultati ottenuti dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva VIA). Il 26 maggio 2003 al Parlamento Europeo veniva approvata la **Direttiva 2003/35/CE** che rafforzava la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, migliorava le indicazioni delle Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relative alle disposizioni sull'accesso alla giustizia e contribuiva all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus del 25 giugno 1998.

Un ulteriore aggiornamento sull'andamento dell'applicazione della VIA in Europa è stato pubblicato nel **2009**: la Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (dir. 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE).

Dal 17 febbraio 2012 entra in vigore la nuova **direttiva 2011/92/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 febbraio 2012. Obiettivo della direttiva è quello di riunificare in un unico testo legislativo consolidato tutte le modifiche apportate nel corso degli anni alla direttiva 85/337/CEE che viene conseguentemente abrogata. Non è stato fissato nessun termine per il recepimento da parte degli Stati Membri in quanto la nuova direttiva sostituisce la 85/337/CEE, così come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE, fatti salvi i termini per il recepimento delle singole direttive, già recepite nell'ordinamento nazionale. Nel

provvedimento (articolo 6) è dato particolare rilievo alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali attraverso specifiche modalità di informazione, anche mediante mezzi di comunicazione elettronici, in una fase precoce della procedura garantendo l'accesso alla documentazione fornita dal proponente ed alle informazioni ambientali rilevanti ai fini della decisione.

Il 16 maggio 2014 sono entrati in vigore importanti cambiamenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) a seguito della **Direttiva Europea 2014/52/UE**. La nuova direttiva reca modifiche alla direttiva 2011/92/UE, per quanto concerne limiti e deroghe alla disciplina stop a conflitti d'interesse e maggiore coinvolgimento del pubblico e delle forze sociali. Con le ultime modifiche si vuole concentrare maggiormente l'attenzione sui rischi e le sfide emerse nel corso degli ultimi anni, come efficienza delle risorse, cambiamenti climatici e prevenzione dei disastri. Tra le principali novità introdotte: obbligo degli Stati Membri di semplificare le varie procedure di valutazione ambientale, fissati diversi termini di tempo a seconda dei differenti stadi di valutazione ambientale, semplificazione della procedura d'esame per stabilire la necessità o meno di una valutazione d'impatto ambientale, rapporti più chiari e comprensibili per il pubblico, obbligo da parte degli sviluppatori di intraprendere i passi necessari per evitare, prevenire o ridurre gli effetti negativi laddove i progetti comportino delle conseguenze importanti sull'ambiente. Gli Stati Membri dovranno recepire le nuove regole al più tardi entro il 2017 e dovranno anche comunicare alla Commissione la legislazione nazionale adottata per ottemperare alla nuova Direttiva.

4.1.1 Il quadro normativo nazionale

La Direttiva 85/337/CEE è stata recepita in Italia con la **Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i.**, legge che Istituisce il Ministero dell'Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. Il testo prevedeva la competenza statale, presso il Ministero dell'Ambiente, della gestione della procedura di VIA e della pronuncia di compatibilità ambientale, inoltre disciplinava sinteticamente la procedura stessa.

Il **D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988 e s.m.i.** regolamentava le pronunce di compatibilità ambientale di cui alla Legge 349, individuando come oggetto della valutazione i progetti di massima delle opere sottoposte a VIA a livello nazionale e recependo le indicazioni della Dir 85/337/CEE sulla stesura dello Studio di Impatto Ambientale.

Il **D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i.**, fu emanato secondo le disposizioni dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 377/88, e contiene le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità. Le Norme Tecniche del 1988, ancora oggi vigenti, definiscono, per tutte le categorie di opere, i contenuti degli Studi di Impatto

Ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità. Lo Studio di Impatto Ambientale dell'opera va quindi redatto conformemente alle prescrizioni relative ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ed in funzione della conseguente attività istruttoria.

Nel 1994 venne emanata la Legge quadro in materia di Lavori Pubblici (**L. 11/02/94, n. 109 e s.m.i.**) che riformava la normativa allora vigente in Italia, definendo tre livelli di progettazione caratterizzati da diverso approfondimento tecnico: Progetto preliminare; Progetto definitivo; Progetto esecutivo. Relativamente agli aspetti ambientali venne stabilito che fosse assoggettato alla procedura di VIA il progetto definitivo.

Presentato a valle dei primi anni di applicazione della VIA, **il D.P.R. 12 aprile 1996** costituiva l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, relativamente ai criteri per l'applicazione della procedura di VIA per i progetti inclusi nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE. Il D.P.R. nasceva quindi dalla necessità di dare completa attuazione alla Direttiva europea e ne ribadiva gli obiettivi originari, presentando nell'Allegato A le opere da sottoporre a VIA regionale, nell'Allegato B le opere da sottoporre a VIA per progetti che ricadevano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette. Dal recepimento del D.P.R seguì un complesso di circa 130 dispositivi legislativi regionali.

Il D.P.R. 12.4.96 è stato successivamente integrato e modificato dal **D.P.C.M. del 03.09.99** "*Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22.02.94, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*" e dal **D.P.C.M. 01.09.2000**.

Il quadro normativo in Italia, relativo alle procedure di VIA, è stato ampliato a seguito dell'emanazione della cd. "**Legge Obiettivo**" (**L.443/2001**) ed il relativo decreto di attuazione (D.Lgs n. 190/2002 - Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale"). Il D.Lgs individua una procedura di VIA speciale, con una apposita Commissione dedicata, che regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, descritte nell'elenco della delibera CIPE del 21 dicembre 2001. Nell'ambito della VIA speciale, venne stabilito che si dovesse assoggettare alla procedura il progetto preliminare dell'opera. Con l'entrata in vigore del "Codice dell'Ambiente" (**D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006**), concernente disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, VAS, difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e della qualità dell'aria, gestione dei rifiuti, il D.P.R. 12.4.96 e ss.mm.ii. è stato abrogato. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito,

con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007.

Il D.Lgs n.152/2006 è stato aggiornato e modificato prima dal D.Lgs n.284/2006 e poi recentemente dal **D.Lgs. 4/2008**, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*". Con l'entrata in vigore del DLgs 4/2008, tra le altre modifiche, viene effettuata una precisa differenza tra gli interventi da assoggettare a procedura di VIA Statale e Regionale; vengono sostituiti gli allegati dal I a V della Parte II del DLgs 152/2006.

Ulteriori modifiche al Testo Unico Ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), nelle Parti I e II (VIA, VAS, IPPC), vengono apportate dal **D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128**, in vigore dal 26 agosto 2010, dal **D.Lgs. 4 marzo 2014, n.46**, in vigore dall'11 aprile 2014, e dal **D.L. 24 giugno 2014, n.91** entrato in vigore in data 25/06/2014 e convertito con modificazioni dalla legge L. 11 agosto 2014 n.116. Quest'ultimo decreto, in particolare, rimanda all'approvazione di un nuovo decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ridefinisca le soglie dei progetti da sottoporre a procedura di assoggettabilità a VIA.

Ai sensi e per effetti dell'art.15 comma 1, lettere c) e d) del DL n.91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n.116/2014, con **DM 30/03/2015** sono state emanate "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome*".

Le citate linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III).

Le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA. L'applicazione di tali ulteriori criteri comporta una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Le linee guida sono rivolte sia alle autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai soggetti proponenti.

Più di recente è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 16/06/2017 n. 104**, che ha modificato la Parte II e i relativi allegati del D.Lgs. n. 152/2006 per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva n. 2014/52/UE. Quest'ultima, a sua volta, ha modificato la Direttiva n. 2011/92/UE al fine, tra l'altro, di rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*), rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, garantire il miglioramento della protezione ambientale e l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso la disponibilità delle stesse anche in formato elettronico (considerando nn. 3 e 18). In linea con tali obiettivi il decreto di attuazione introduce nuove norme che rendono maggiormente efficienti le procedure sia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sia della valutazione stessa, che incrementano i livelli di tutela ambientale e che contribuiscono a rilanciare la crescita sostenibile. Inoltre, il Decreto sostituisce l'articolo 14 della Legge n. 241/1990 in tema di Conferenza dei servizi relativa a progetti sottoposti a VIA e l'articolo 26 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che disciplina il ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel procedimento di VIA. Il D.Lgs. 104/2017 abrogava altresì il DPCM 27 dicembre 1988 recante "Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità": tale vuoto è stato recentemente colmato a seguito dell'emanazione delle "**Linee Guida SNPA 28/2020**" recanti "**Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale**", approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) nella riunione ordinaria del 9/07/2019.

Ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva, il recepimento doveva avvenire entro il 16/05/2017. Nel rispetto di tale previsione il Decreto (art. 23) stabilisce che le disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16/05/2017.

Con riferimento agli impianti eolici, ai sensi del DLgs 152/2006 e s.m.i:

- *Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW e gli impianti eolici ubicati in mare rientrano nell'allegato II alla parte seconda del DLgs 152/2006 (punto 2 e punto 7-bis) e quindi sono sottoposti a VIA statale per effetto dell'art7-bis comma 2 del D.Lgs 152/2006;*
- *Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto dall'esito della verifica di*

assoggettabilità di cui all'articolo 19, rientrano nell'allegato III alla parte seconda del DLgs 152/2006 (lettera c-bis) sono sottoposti a VIA regionale per effetto dell'art7-bis comma 3 del D.Lgs 152/2006;

- *Gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW rientrano nell'allegato IV alla parte seconda del DLgs 152/2006 (punto 2 lettera d) sono sottoposti a procedura di screening ambientale per effetto dell'art7-bis comma 3 del D.Lgs 152/2006.*

Il D.Lgs. 152/2006 è stato successivamente modificato dal **Decreto-Legge n. 77 del 2021, convertito in legge con la L. 108 del 29 luglio 2021**, che ha introdotto importantissime innovazioni e semplificazioni metodologiche e normative in materia di VIA, sostituendo o integrando le precedenti disposizioni introdotte allo stesso dalla **legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni)** che ha confermato alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e bonifica di siti contaminati.

La legge 108/2021 introduce innovazioni normative proprio per accelerare le procedure amministrative al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e del PNIEC, soprattutto per la parte relativa alla transizione energetica.

Ai sensi della legge 108/2021, gli impianti da fonte rinnovabile sono compresi nell'Allegato I - bis - "Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999": "*Allegato I _ Bis punto 1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:*
1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti".

Alle opere di cui all'Allegato 1bis si applicano tutte le disposizioni stabilite dal DL 77/2021 (artt. da 17 a 32), come convertite in legge, contenute nella "Parte II _ Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa" e del "Titolo I _ Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico".

Tali strumenti di semplificazione delle procedure amministrative applicabili alle energie da fonti rinnovabili, incidono particolarmente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione Unica ex art 12 del D.Lgs. 387/2003 e sulle modalità di espressione delle competenze del MIC (Ministero della Cultura).

Innanzitutto, è stata creata una corsia procedimentale per i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi indicati dal PNIEC, istituendo ad hoc anche una specifica Commissione Tecnica e sono stati ridotti i tempi per lo svolgimento delle procedure di VIA.

All'Art. 20, il DL 77/2021 ha introdotto una nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC modificando o integrando l'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 in merito allo svolgimento e alla tempistica del procedimento di Valutazione, **riducendo a 130 giorni il termine per la conclusione del procedimento** a partire dall'avvenuta pubblicazione della documentazione.

Il Capo V del DL 77/2021 detta anche disposizioni in materia paesaggistica istituendo la Soprintendenza Speciale e introducendo ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR.

L'art 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR: *"1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio".*

Sempre relativamente agli aspetti paesaggistici, il DL 77/2021 disciplina al Capo VI le misure di accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili. In particolare, si cita l'Art. 30 (Interventi localizzati in aree contermini): *"1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo".*

Il Codice ha subito ulteriori modifiche per mezzo del Decreto AIUTI ovvero del D.L. 50/2022 convertito con Legge n. 91/2022.

In dettaglio, l'art. 7 introduce forme di semplificazione procedimentale per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili: le norme prevedono che nei procedimenti di autorizzazione di questi impianti, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, **le eventuali deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA**. Alle stesse deliberazioni si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del D.Lgs. 152/2006 sui contenuti del provvedimento di VIA. Pertanto, tali deliberazioni, anche in caso di amministrazioni dissenzienti, **confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico** che è concluso dall'Amministrazione competente successivamente; se la decisione del Consiglio dei Ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio, l'autorizzazione si intende rilasciata.

L'art. 10 apporta modifica al Codice dell'Ambiente in diversi altri articoli, prevedendo:

- eliminazione del **diritto di voto del rappresentante del Ministero della Cultura** partecipante alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, previsto all'art. 8 comma 2;
- nell'esame dell'istanza di VIA, la **verifica della documentazione** viene svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nonché dalla competente Direzione generale del Ministero della Cultura; sono previste anche modifiche dei termini relativi all'avvio dell'istruttoria (modifiche art. 23, 25 e 27);
- il **provvedimento di proroga della VIA**, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, non dovrà contenere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario (disposizione contenuta nel comma 1, lettera c dell'art.10 del DL Aiuti);
- con riferimento ai **progetti di competenza statale**, si abroga il punto 4) dell'allegato II alla parte seconda del Codice dell'Ambiente, che prevede l'**obbligo di VIA per gli Elettrodotti aerei** con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km, nonché per gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri (comma 1, lettera d).

Con il D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" sono state introdotte importanti modifiche in tema di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative.

In particolare, è stato stabilito che l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico; è stata quindi soppressa la necessità del previo espletamento della Verifica Preliminare dell'Interesse Archeologico nelle procedure di VIA che pertanto sono condotte parallelamente.

4.1.2 Normativa Regionale

La Regione Sicilia, in data 10 settembre 2003, con Decreto Regionale n. 43 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha emanato "Direttive per l'emissione dei provvedimenti relativi ai progetti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento".

Il 14 dicembre 2006 con la circolare n. 17, avente ad oggetto "Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici", sono stati stabiliti definizioni e criteri di valutazione paesaggistica degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante l'utilizzo di energia eolica.

Il 18 luglio 2012 è stato emanato il Decreto Presidenziale n. 48, Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, il quale sancisce l'immediata applicazione nel territorio della Regione siciliana delle disposizioni di cui al DM 10 settembre 2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi".

Il 27 novembre 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia la Legge Regionale n. 29 sulle "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche". Tale legge stabilisce che con delibera della Giunta, da emettere entro 180 giorni, saranno stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW. Vengono inoltre stabilite alcune regole riguardanti la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia.

In attuazione all'art. 1 della LR n. 29 del 27 novembre 2015 è stato emanato il DGR n. 241 del 12 luglio 2016 che approvava i criteri e l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 10 Ottobre 2017 ha ridefinito i criteri e le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, rispetto a quanto previsto con D.G.R. 12/07/2016. Sono stati così emanate le "Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n.

29, nonché dell'art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11, approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48".

Con il decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 295/GaS del 28/06/2019, la Regione Sicilia ha emanato le direttive per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei progetti. Tali direttive sono fornite dall'Allegato A del suddetto decreto.

4.1.3 La procedura di valutazione ambientale per l'impianto eolico in progetto

L'impianto eolico in progetto presenta una potenza complessiva pari a 42 MW e rientra pertanto tra le opere di cui all'allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (punto 2 e punto 7-bis). Il **progetto** deve essere pertanto **sottoposto** alla **procedura di VIA statale** per effetto dell'art. 7-bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

A tal proposito è stata predisposta tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale e nazionale al fine della valutazione degli impatti correlati alla realizzazione delle opere in progetto.

4.2 Strumenti di tutela, Pianificazione e Programmazione energetica europei e nazionali

La politica energetica dell'Unione Europea si articola essenzialmente su quattro linee di intervento:

- sicurezza dell'approvvigionamento, volta ad assicurare una fornitura affidabile di energia quando e dove necessario;
- funzionamento e competitività del mercato dell'energia, per garantire prezzi ragionevoli per utenze domestiche e imprese;
- risparmio energetico, volto a promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, attraverso l'abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra e la riduzione della dipendenza da combustibili fossili;
- l'interconnessione delle reti energetiche.

L'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea rende alcuni settori della politica energetica materia di competenza concorrente, segnando un passo avanti verso una politica energetica comune. Ogni Stato membro mantiene il diritto di "determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico" (articolo 194, paragrafo 2).

La programmazione energetica nazionale necessita pertanto di un approccio coordinato con gli indirizzi e gli atti di politica energetica adottati all'interno dell'Unione europea.

4.2.1 Strumenti di programmazione comunitari

Il tema della dipendenza energetica dell'Unione Europea, la volubilità dei prezzi petroliferi, la constatazione che tale dipendenza energetica è in costante aumento e il Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici hanno progressivamente spinto l'UE a porre in primo piano le questioni energetiche e ad incentivare lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili il cui sfruttamento non comporti l'emissione di gas serra.

I primi importanti atti emanati a livello comunitario a sostegno delle fonti rinnovabili sono costituiti dal Libro Bianco del 1996 (e il successivo Libro Bianco del 1997), dal Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, dalla Direttiva 2001/77/CE (successivamente abrogata dalla Direttiva 2009/28/CE a partire dall'01/01/2012) sulla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e dalla Direttiva 2009/29/CE, contenente il Pacchetto Clima - Energia 20-20-20.

Il Regolamento UE n. 2018/1999 delinea le seguenti "dimensioni" quali assi fondamentali dell'Unione dell'energia: a) sicurezza energetica; b) mercato interno dell'energia; c) efficienza energetica; d) decarbonizzazione; e) ricerca, innovazione e competitività. Esse sono interconnesse e attuative degli obiettivi della stessa Unione al 2030.

Il regolamento ha varie caratteristiche essenziali.

a) Richiede agli Stati membri dell'Unione:

- di elaborare un piano energetico e climatico nazionale integrato per il periodo 2021-2030 entro il 31 dicembre 2019 e in seguito entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni;
- di preparare e riferire alla Commissione europea strategie a lungo termine per la riduzione delle emissioni con una prospettiva cinquantennale, al fine di contribuire ai più ampi obiettivi di sviluppo sostenibile e all'obiettivo a lungo termine stabilito dall'accordo di Parigi;
- di preparare relazioni biennali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani, a partire dal 15 marzo 2023 in avanti, per seguire i progressi compiuti nell'ambito delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia.

b) Stabilisce un processo di consultazione ricorrente tra la Commissione europea e gli Stati membri, promuovendo la cooperazione regionale tra questi ultimi, in particolare prima della messa a punto dei piani e in seguito ogni dieci anni per i successivi periodi decennali. Per il periodo 2021-2030, i piani dovranno essere aggiornati entro il 30 giugno 2024.

c) Richiede alla Commissione di monitorare e valutare i progressi compiuti dagli Stati membri nel raggiungimento dei traguardi, degli obiettivi e dei contributi stabiliti nei rispettivi piani nazionali.

d) Stabilisce i requisiti dei sistemi di inventario nazionali e dell'Unione per le emissioni di gas a effetto serra, le politiche, le misure e le proiezioni.

La Direttiva 2009/28/CE (Direttiva Fonti Rinnovabili) crea un quadro comune per l'utilizzo di energie rinnovabili nell'UE in modo da ridurre le emissioni di gas serra e promuovere trasporti più puliti. A tal fine, fissa obiettivi per tutti i paesi dell'UE, allo scopo di portare la quota di energia da fonti energetiche rinnovabili al 20% di tutta l'energia dell'UE e al 10% di energia specificatamente per il settore dei trasporti entro il 2020.

La Direttiva stabilisce per l'Italia l'obiettivo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia al 2020 pari al 17%.

Attraverso il pacchetto clima-energia 20-20-20, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, l'Unione Europea ha stabilito tre ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020:

- ridurre i gas ad effetto serra del 20%;
- ridurre i consumi energetici del 20% aumentando l'efficienza energetica;
- soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo con le energie rinnovabili.

Il raggiungimento degli obiettivi al 2020 doveva contribuire a rafforzare la sicurezza energetica, riducendo la dipendenza dall'energia importata e realizzando l'Unione per l'Energia, e a creare occupazione, rendendo l'Europa più competitiva. Sei sono i principali strumenti legislativi europei per l'attuazione del pacchetto Clima-Energia:

1. Direttiva Fonti Energetiche Rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE);
2. Direttiva Emission Trading (Direttiva 2009/29/CE);
3. Direttiva sulla qualità dei carburanti;
4. Direttiva Carbon Capture and Storage - CCS (Direttiva 2009/31/CE);
5. Decisione Effort Sharing (Decisione 2009/406/EC);
6. Regolamento CO₂ Auto (Regolamento 2009/443/EC modificato dal Reg. 333/2014) e Regolamento veicoli commerciali leggeri (c.d. Reg. Van, Reg. No 510/2011 successivamente modificato dal Reg. 253/2014).

Il 30 novembre 2016 la Commissione Europea ha presentato il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (noto come *Clean energy package*), che comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica. Esso è ad oggi composto da otto atti legislativi⁽¹⁾ fra i quali troviamo il Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia, che prevede istituti e procedure per conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia e in particolare, i traguardi dell'Unione fissati per il 2030 in materia di energia e di clima richiamando, allo stesso tempo, la necessità di costruire un'Unione dell'Energia che assicuri un'energia accessibile dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile.

In merito alle emissioni di gas ad effetto serra, il nuovo Regolamento (UE) 2018/842 (modificativo del precedente regolamento (UE) n. 525/2013), in ottemperanza agli impegni assunti a norma dell'Accordo di Parigi del 2016, fissa (art. 4 e allegato I) i livelli vincolanti delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro al 2030. Per l'Italia, il livello fissato al 2030 è del -33% rispetto al livello nazionale dell'anno 2005.

⁽¹⁾ Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (recentemente pubblicato in GUCE 21 dicembre 2018) sulla governance dell'Unione dell'energia.

Direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica che modifica la Direttiva 2012/27/UE Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings Directive).

Regolamento (UE) n. 2019/943/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica.

Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

Regolamento (UE) n. 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

L'obiettivo vincolante a livello dell'Unione è di una riduzione interna di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030.

Per quanto concerne l'energia rinnovabile, la nuova Direttiva (UE) 2018/2001 (recepita in Italia con il D.Lgs. 199/2021) dispone (art. 3), invece, che gli Stati membri provvedano collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%. Contestualmente, dispone (allegato I, parte A) che a decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non debba essere inferiore a determinati limiti, fissati per l'Italia al 17%, valore peraltro già raggiunto dal nostro Paese.

Per quanto concerne la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di riduzione dei gas serra, a livello comunitario, lo strumento attuativo del Protocollo di Kyoto è costituito dalla Direttiva 2003/87/CE così come modificata dalla Direttiva 2009/29 che stabilisce l'obbligo, per gli impianti ad essa assoggettati, di esercire la propria attività con apposita autorizzazione all'emissione in atmosfera di gas serra e stabilisce l'obbligo di rendere, alla fine dell'anno, un numero di quote d'emissione pari alle stesse rilasciate durante l'anno.

Tale Direttiva istituisce inoltre un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità: le quote infatti, una volta rilasciate, possono essere vendute o acquistate a terzi e il trasferimento delle quote viene registrato in apposito registro nazionale.

Il 19 Marzo 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2018/410/UE che stabilisce il funzionamento dell'Emissions Trading System europeo (EU-ETS) nella fase IV del sistema (2021-2030).

Il Quadro per il clima e l'energia 2030 prevede l'obiettivo vincolante di ridurre entro il 2030 le emissioni nel territorio dell'Unione Europea di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990, mentre i settori interessati dal sistema ETS dovranno ridurre le emissioni del 43% rispetto al 2005, comportando una necessaria riforma dell'EU-ETS per poter adempiere agli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi⁽²⁾ sottoscritto il 12/12/2015.

In relazione all'analisi effettuata, **il progetto in esame:**

- **è contemplato** nella programmazione comunitaria di riferimento fra le tipologie di interventi in materia di energie rinnovabili finalizzati alla riduzione dei gas serra;

⁽²⁾ L'Accordo definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C, rispetto ai livelli pre industriali.

- **presenta elementi di totale coerenza** con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dalla programmazione comunitaria di riferimento in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.

4.2.2 Normativa e strumenti di programmazione nazionali

Il D.Lgs. n. 387 del 19 dicembre 2003, concernente l'attuazione della Direttiva Europea 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno (nazionale e comunitario), rappresenta il primo importante passo per lo sviluppo di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia.

L'articolo 12, in particolare, stabilisce che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, siano di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Il D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (modificato dalla legge 116 del 2014) in attuazione della Direttiva 2009/28/CE, abrogativa della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi da raggiungere entro il 2020 pari al 17% in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e pari al 10% di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

4.2.2.1 La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese.

La strategia nasce dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 come aggiornamento della "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002- 2010" da parte del Ministero dell'Ambiente, e assume una prospettiva più ampia disegnando un quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali, rappresentando un ruolo importante per istituzioni e società nel lungo periodo di attuazione che si protrarrà fino al 2030.

La Strategia rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel 2015 dalle Nazioni Unite a livello di Capi di Stato, assumendo i 4 principi guida:

- Integrazione;
- Universalità;

- Trasformazione;
- Inclusione.

Il carattere fortemente innovativo dell'Agenda 2030 supera l'idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. La Strategia è articolata in cinque aree:

- Persone;
- Pianeta;
- Prosperità;
- Pace;
- Partnership.

Nell'area di intervento "Prosperità" è previsto, tra gli obiettivi, quello di Decarbonizzare l'economia, attraverso l'obiettivo specifico di "incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali ed il paesaggio.

4.2.2.2 La Strategia Energetica Nazionale SEN 2017

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 novembre 2017 è stato adottato il nuovo Piano denominato "Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017", in sostituzione del precedente Piano del 2013 che costituiva lo strumento di pianificazione energetica a livello nazionale di riferimento successivo al Piano Energetico Nazionale del 1988.

La SEN 2017 pone un orizzonte di azioni da conseguire al 2030. Un percorso che è coerente anche con lo scenario a lungo termine del 2050 stabilito dalla Roadmap europea che prevede la riduzione di almeno l'80% delle emissioni rispetto al 1990.

In linea con il Piano dell'Unione dell'Energia, la SEN prevede, al 2030 i seguenti obiettivi:

- migliorare la competitività del Paese continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa,
- raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione al 2030 definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
- continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche.

Sulla base dei precedenti obiettivi sono individuate le seguenti priorità di azione:

a) Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili:

Ad oggi l'Italia ha già raggiunto gli obiettivi rinnovabili 2020 con una penetrazione del 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto ad un target al 2020 del 17%. L'obiettivo

da raggiungere entro il 2030, ambizioso ma perseguibile, è del 28% di rinnovabili sui consumi complessivi, da declinarsi in:

- rinnovabili elettriche al 55% al 2030, rispetto al 33,5% del 2015;
- rinnovabili termiche al 30% al 2030, rispetto al 19,2% del 2015;
- rinnovabili trasporti al 21% al 2030, rispetto al 6,4% del 2015.

b) Efficienza energetica:

L'obiettivo della SEN è di favorire le iniziative per la riduzione dei consumi col miglior rapporto costi/benefici, per raggiungere nel 2030 il 30% di risparmio rispetto al tendenziale fissato nel 2030, nonché di dare impulso alle filiere italiane che operano nel contesto dell'efficienza energetica come edilizia e produzione ed installazione di impianti.

c) Decarbonizzazione:

La SEN prevede un'accelerazione nella decarbonizzazione del sistema energetico a partire dall'uso del carbone nell'elettrico per intervenire gradualmente su tutto il processo energetico e per conseguire rilevanti vantaggi ambientali e sanitari e contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei.

La Strategia prevede l'impegno politico alla cessazione della produzione termoelettrica a carbone al 2025. Per realizzare questa azione in condizioni di sicurezza, è necessario realizzare in tempo utile il piano di interventi indispensabili per gestire la quota crescente di rinnovabili elettriche e completarlo con ulteriori, specifici interventi in termini di infrastrutture e impianti, anche riconvertendo gli attuali siti con un piano concordato verso poli innovativi di produzione energetica.

d) La sicurezza energetica:

La nuova SEN si propone di continuare a migliorare sicurezza e adeguatezza dei sistemi energetici e flessibilità delle reti gas ed elettrica, così da:

- integrare quantità crescenti di rinnovabili elettriche, anche distribuite, e nuovi player, potenziando e facendo evolvere le reti e i mercati verso configurazioni smart, flessibili e resilienti;
- gestire la variabilità dei flussi e le punte di domanda gas, diversificando le fonti e le rotte di approvvigionamento nel complesso quadro geopolitico dei paesi da cui importiamo gas, puntando ad una crescente integrazione dei mercati europei;
- aumentare l'efficienza della spesa energetica grazie all'innovazione tecnologica.

e) Competitività dei mercati energetici:

L'obiettivo di ridurre il gap dei prezzi finali dell'energia elettrica rispetto a quelli europei sarà conseguito attraverso la riduzione del costo medio di generazione rinnovabile, la

convergenza dei mix generativi tra i Paesi europei, l'allineamento sul costo del gas, la piena liberalizzazione dei mercati finali, la graduale riduzione degli oneri di sistema.

f) **Ricerca e sviluppo:**

A livello internazionale l'Italia è tra i promotori di Mission Innovation, nata dalla COP21 per lanciare i progetti di frontiera cleantech, e si è impegnata a raddoppiare entro il 2021 il valore delle risorse pubbliche dedicate agli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito delle tecnologie clean energy.

Il percorso di progressiva transizione verso modelli energetici a ridotte emissioni richiede uno sforzo importante a sostegno dell'evoluzione tecnologica e per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. La SEN 2017 vuole raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo clean energy da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021.

4.2.2.3 Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020

La Commissione europea ha approvato il 23 giugno 2015 il Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività 2014-2020. La dotazione complessiva del Programma ammonta oggi a circa 4,9 miliardi di euro ed è destinata al rafforzamento delle imprese, in particolare quelle del Mezzogiorno, quale elemento cardine della politica industriale italiana.

Il Programma intende accrescere gli investimenti nei settori chiave nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), in quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) e da dicembre 2017, anche nelle restanti Regioni più sviluppate del centro-nord.

La forza innovativa del PON Imprese e Competitività, in linea con le priorità della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, risiede nella combinazione di agevolazioni in risposta ai fabbisogni delle imprese e interventi infrastrutturali per migliorarne il posizionamento.

Il Programma si propone di favorire la crescita economica e il rafforzamento della presenza delle aziende italiane nel contesto produttivo globale, in particolare le piccole e medie imprese, articolando gli interventi su 4 obiettivi tematici:

OT 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

OT 2 - migliorare l'accesso e l'utilizzo del ICT, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;

OT 3 - promuovere la competitività delle piccole e medie imprese;

OT 4 - sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.

I suddetti obiettivi tematici del PON IC confluiscono nei quattro assi prioritari di intervento in cui si articola il Programma:

ASSE I - innovazione;

ASSE II - banda ultralarga e crescita digitale;

ASSE III - competitività PMI;

ASSE IV - efficienza energetica.

A seguito della riprogrammazione, approvata dalla Commissione europea con decisione C(2021) 5865 del 3 agosto 2021, derivante dall'assegnazione di risorse aggiuntive messe a disposizione, tramite l'intervento REACT-EU, è stato istituito l'Asse VI "promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" che comprende interventi sia a favore delle imprese sia in materia energetica.

Il raggiungimento dell'obiettivo tematico 4 (Energia Sostenibile) è previsto attraverso le seguenti azioni del Programma:

- 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza;
- 4.3.1 Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione e trasmissione dell'energia (smart grids);
- 4.3.2 Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio.

4.2.2.4 Il Piano di Azione Nazionale per le Fonti Rinnovabili

Il Piano di Azione Nazionale per le fonti Rinnovabili (PAN), costituisce una descrizione delle politiche in materia di fonti rinnovabili e delle misure già esistenti o previste, e fornisce una descrizione accurata di quanto operato in passato per i comparti della produzione elettrica, del riscaldamento e dei trasporti, in coerenza agli obiettivi definiti dalla Direttiva 2009/28/CE.

In particolare, i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità, del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, tenendo conto degli effetti di altre misure politiche relative all'efficienza energetica sul consumo finale di energia, e le misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali, ivi compresi la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, i trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati, le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa per usi diversi.

In relazione all'incentivazione della fonte rinnovabile eolica vengono indicate:

- le tariffe fisse omnicomprensive come principale meccanismo di sostegno in vigore;
- il sottoprogramma "efficienza energetica", facente parte del Programma Industria 2015, che mette a disposizione risorse destinate alla realizzazione di progetti innovativi in particolare nel fotovoltaico e nell'eolico.

Il PAN stabilisce il contributo totale fornito da ciascuna tecnologia rinnovabile al conseguimento degli obiettivi fissati per il 2020 in ambito di produzione di energia. In particolare, per l'energia eolica si stima un contributo totale nel 2020 pari a 12000 MW onshore e 680 MW offshore.

4.2.2.5 Piano d'Azione italiano per l'Efficienza Energetica (PAEE)

Il Piano d'Azione italiano per l'Efficienza Energetica (PAEE) emesso nel Luglio 2014 e previsto dalla Direttiva di efficienza energetica 2012/27/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 102/2014 e in accordo con quanto espresso nella Strategia Energetica Nazionale (SEN) approvata con DM dell'8 marzo 2013, definisce gli obiettivi di efficienza energetica (riduzione dei consumi e risparmi negli usi finali per singolo settore) fissati per l'Italia al 2020 e le azioni da attuare.

Gli obiettivi quantitativi nazionali proposti al 2020, espressi in termini di risparmi negli usi finali di energia e nei consumi di energia primaria, sono i seguenti:

- risparmio di 15.5 Mtep di energia finale su base annua e di 20 Mtep di energia primaria, raggiungendo al 2020 un livello di consumi di circa il 24% inferiore rispetto allo scenario di riferimento europeo;
- evitare l'emissione annua di circa 55 milioni di tonnellate di CO₂;
- risparmiare circa 8 miliardi di euro l'anno di importazioni di combustibili fossili.

Tali obiettivi dovranno essere raggiunti intervenendo su sette aree prioritarie con specifiche misure concrete a supporto: l'edilizia, gli edifici degli enti pubblici, il settore industriale e dei trasporti, regolamentazione della rete elettrica, settore del riscaldamento e raffreddamento ivi compresa la cogenerazione, formazione ed informazione dei consumatori, regimi obbligatori di efficienza energetica.

Per il settore industriale si prevede l'utilizzo dei certificati "bianchi" come mezzo incentivante in relazione agli obiettivi di risparmio energetico fissati dall'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2012/27/UE.

4.2.2.6 Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)

Il Piano in esame deve comprendere una serie di contenuti, tra i quali:

- una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso;
- una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali relativi alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. All'interno del Piano, ogni Stato membro, stabilisce i contributi nazionali e la traiettoria indicativa di efficienza energetica e di fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030, nonché delinea le azioni per gli obiettivi di riduzione delle emissioni effetto serra e l'interconnessione elettrica;
- una descrizione delle politiche e misure relative ai predetti obiettivi, traguardi e contributi, nonché una panoramica generale dell'investimento necessario per conseguirli;
- una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra, nonché le proiezioni relative agli obiettivi nazionali considerando le politiche e misure già in vigore, con una descrizione delle barriere e degli ostacoli regolamentari e non regolamentari che eventualmente impediscono la realizzazione degli stessi;
- una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi proposti.

Nei loro Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima, gli Stati membri possono basarsi sulle strategie o sui piani nazionali esistenti: per l'Italia, la Strategia energetica nazionale (SEN) 2017.

4.2.2.7 La proposta di PNIEC italiana

La proposta italiana di Piano Nazionale per l'Energia e il Clima per gli anni 2021-2030 è stata presentata con un comunicato stampa dell'8 gennaio 2019, con il quale l'allora Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), oggi Ministero delle Imprese e Made in Italy (MIMI), informava dell'invio della stessa alla Commissione Europea.

Il comunicato stampa del MiSE evidenzia che i principali obiettivi del PNIEC italiano sono:

- una percentuale di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) nei consumi finali lordi di energia pari al 30%, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE;
- una quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia nei trasporti del 21,6% a fronte del 14% previsto dalla UE;
- una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43% a fronte di un obiettivo UE per la nostra nazione del 32,5%;
- la riduzione dei "gas serra", rispetto al 2005, per tutti i settori non ETS (*Emission Trading Scheme*) del 33%, obiettivo superiore del 3% rispetto a quello previsto dall'UE.

Il 16 giugno 2019 la Commissione Europea ha adottato raccomandazioni specifiche sulla Proposta di PNIEC italiana. La Commissione, in particolare, raccomanda all'Italia quanto segue:

- per le fonti rinnovabili:
 - sostenere il livello che il Paese si è fissato, con la quota del 30% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla Direttiva (UE) 2018/2001;
 - innalzare il livello di ambizione per le fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, così da conseguire l'obiettivo indicativo fissato all'articolo 23 della Direttiva (UE) 2018/2001;
 - presentare misure per conseguire l'obiettivo nel settore dei trasporti fissato all'articolo 25 della Direttiva 2018/2001;
 - ridurre complessità e incertezza normativa e precisare i quadri favorevoli all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della Direttiva (UE) 2018/2001;
- per l'efficienza energetica:
 - accertare che gli strumenti politici fondamentali illustrati nella proposta di PNIEC permettano risparmi adeguati anche nel periodo 2021-2030;
 - dare adeguato riscontro, nel PNIEC definitivo e nelle successive relazioni intermedie, ai previsti aggiornamenti e miglioramenti dei regimi di sostegno e disporre un consistente potenziamento per conseguire gli obiettivi di risparmio indicati;
 - continuare a operare per rafforzare le misure di efficienza energetica nell'edilizia (per gli edifici pubblici e privati, nuovi ed esistenti) e nei trasporti, date le considerevoli potenzialità inesprese;
- per la sicurezza energetica:
 - precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità;
 - valutare l'adeguatezza delle risorse nel settore dell'energia elettrica tenendo conto del contesto regionale e delle potenzialità effettive degli interconnettori e delle capacità di produzione nei paesi limitrofi;
 - precisare la misura in cui il previsto sviluppo nel settore del gas è compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione dichiarati e con il programmato abbandono graduale degli impianti termoelettrici a carbone;

- fissare obiettivi, tappe e calendari chiari per la realizzazione delle riforme dei mercati dell'energia programmate, in particolare per quanto riguarda i mercati all'ingrosso del gas naturale e al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale;
- precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2021-2030, con riferimento in particolare all'Unione dell'energia, in modo che siano misurabili agevolmente e idonei a realizzare gli obiettivi nelle altre dimensioni del PNIEC. Sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche;
- svolgere consultazioni con i paesi limitrofi, ai fini della messa a punto del PNIEC, e nel gruppo ad alto livello sull'interconnessione del gas nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC). Esaminare ulteriormente le potenzialità transfrontaliere e gli aspetti macroregionali di una politica coordinata in materia di energia e clima, in particolare nell'Adriatico, al fine di ridurre l'impronta di carbonio;
- elencare le azioni intraprese e i piani previsti per l'eliminazione graduale delle sovvenzioni all'energia, specie quelle ai combustibili fossili;
- completare l'analisi, anche quantitativa, delle interazioni con la politica sulla qualità dell'aria e sulle emissioni atmosferiche;
- integrare meglio l'aspetto della transizione e distribuzione del reddito, illustrando in dettaglio gli effetti sulla società e sull'occupazione, anche nelle regioni ad alta intensità di carbonio. Quanto al superamento della povertà energetica, includere obiettivi specifici misurabili e relativi dettagli sulle risorse finanziarie destinate all'attuazione delle politiche indicate, come richiesto dal Regolamento (UE) 2018/1999.

Nella seguente tabella, tratta dalla Proposta di PNIEC, sono illustrati i principali obiettivi del PNIEC al 2030, su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra e le principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Tabella 4.2.2.7/A - Principali obiettivi su energia e clima dell'UE e dell'Italia al 2020 e al 2030.

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNEC)
Energie rinnovabili (FER)				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	21,6%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo (indicativo)	+1,3% annuo (indicativo)
Efficienza Energetica				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007	-20%	-24%	-32,5% (indicativo)	-43% (indicativo)
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza trasp.)	-1,5% annuo (senza trasp.)	-0,8% annuo (con trasporti)	-0,8% annuo (con trasporti)
Emissioni Gas Serra				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	-10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	

- riduzione Emissioni gas a effetto serra. L'obiettivo al 2030 punta ad una riduzione di almeno il 40% a livello europeo rispetto al 1990 ed è ripartito tra i settori ETS (industrie energetiche, settori industriali energivori e aviazione) e non ETS (trasporti, residenziale, terziario, industria non ricadente nel settore ETS, agricoltura e rifiuti) che devono registrare rispettivamente un -43% e un -30% rispetto all'anno 2005.

Le emissioni di gas a effetto serra (GHG) da usi energetici rappresentano l'81% del totale nazionale pari, nel 2016, a circa 428 milioni di tonnellate di CO_{2eq} (fonte: inventario nazionale delle emissioni di gas a effetto serra, escluso il saldo emissioni/assorbimenti forestali). La restante quota di emissioni deriva da fonti non energetiche, essenzialmente connesse a processi industriali, gas fluorurati, agricoltura e rifiuti.

La tabella seguente fornisce un quadro sintetico del peso di ciascun settore in termini di emissioni di GHG (Mt CO_{2eq}) nel periodo 2005-2016.

Tabella 4.2.2.7/B - Evoluzione emissioni dal 2005 al 2016.

PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA – 31/12/2018

· Evoluzione delle emissioni per settore nel periodo 2005-2016 (Emissioni di GHG, Mt di CO₂eq)
[Fonte: ISPRA]

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DA USI ENERGETICI, di cui:	480.2	471.6	463.5	454.2	408.6	417.2	404.7	387	360	345.1	352.5	347.1
Industrie energetiche	161.3	161.9	161.6	158.1	133.4	134	132.7	128.3	108.8	100.2	105.8	104.4
Industria	83.9	78.9	75.7	72.3	55.8	62.6	61.5	55.6	51.6	52.6	50.9	47.9
Trasporti*	128	129.2	129.2	122.2	116.5	115.2	114.1	106.5	103.8	108.6	106	104.5
Residenziale e commerciale	86.9	82.6	78.7	83.7	85.1	87.8	79.2	80.1	79	67.4	74.1	74.7
Agricoltura	9.3	9.1	8.7	8.4	8.5	8.1	7.9	7.6	7.5	7.5	7.7	7.8
Altro	10.7	9.8	9.5	9.5	9.3	9.5	9.3	8.9	9.1	8.7	8	7.8
DA ALTRE FONTI, di cui:	100.7	95.8	96.5	92.5	86.8	86.8	86.7	84.6	81.3	80.2	80.3	80.8
Processi industriali/gas fluorurati	46.7	42.8	43.1	40.6	35.4	36.4	36.6	33.8	32.8	32.4	32.3	32.1
Agricoltura	32.1	31.7	32.4	31.4	30.8	30.1	30.3	30.9	29.7	29.2	29.4	30.4
Rifiuti	21.9	21.4	21	20.5	20.6	20.4	19.8	19.9	18.7	18.5	18.6	18.3
TOTALE	580.9	567.4	559.9	546.6	495.4	504	491.4	471.6	441.2	425.3	432.9	427.9
Di cui soggetto a ESR	330.5	320.9	315.1	314.6	299.3	301.5	291.2	282.9	274.4	270.4	274.5	270.6

*Il dato sulla navigazione è riferito alle navi nazionali e ai movimenti nei porti, le navi internazionali non sono incluse

In funzione dei dati raccolti e grazie ad un'analisi previsionale degli stessi, è possibile individuare i seguenti scenari previsionali (Tabb. 4.2.2.7/C-D).

Tabella 4.2.2.7/C - Obiettivi emissioni ETS e ESR.

	Obiettivo 2020	Scenario 2020	Obiettivo 2030	Scenario 2030
Emissioni ETS	-21%	-42%	-43%	-55,9%*
Emissioni ESR	-13%	-21%	-33%	-34.6%*

* Riduzioni conseguibili qualora si realizzassero i benefici attesi dall'attuazione di tutte le politiche e misure indicate al successivo capitolo 3 del presente Piano

Tabella 4.2.2.7/D - Andamento storico delle emissioni nei settori non ETS e scenari futuri a politiche correnti e PNEC (Mt di CO_{2eq}).

Settore	2005		2015		2020		2025		2030	
					scenario		scenario		scenario	
					Base	PNEC	Base	PNEC	Base	PNEC
Industria (incl. processo e F-gas)	55	42	42	41	39	37	36	34		
Civile	87	73	72	72	67	61	65	52		
Agricoltura (consumi energetici)	9	8	8	8	7	7	7	7		
Trasporti	125	103	100	95	101	92	93	79		
Agricoltura (allevamenti/coltivazioni)	32	29	31	31	31	31	31	31		
Rifiuti	22	19	16	16	14	14	13	13		
Totale	330	274	268	263	258	242	245	216		
Obiettivo -33% al 2030			291	291	243	243	221	221		

4.2.2.8 Energia rinnovabile

L'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura al 2030 del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema. In dettaglio, l'obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili. L'evoluzione della quota da fonti rinnovabili rispetta la traiettoria indicativa delineata nell'articolo 4, lettera a, punto 2 del Regolamento Governance.

Il PNIEC Italia proposto, per realizzare le traiettorie generali e settoriali per l'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030, compresi il consumo di energia finale lordo totale previsto (ripartito per tecnologia e settore, espresso in Mtep) e la capacità installata totale prevista (divisa in nuove capacità e ripotenziamento e ripartita per tecnologia e settore, espressa in MW), prevede per il settore elettrico i seguenti scenari.

Secondo gli obiettivi del PNIEC, il parco di generazione elettrica subisce un'importante trasformazione grazie all'obiettivo di *phase-out* della generazione da carbone già al 2025 e alla promozione dell'ampio ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 rimane tuttavia importante la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici agricole non utilizzate.

Le seguenti tabelle e figure sono tratte dal PNIEC proposto e raffigurano gli scenari di crescita dell'energia prodotta da fonti rinnovabili al 2030.

Tabella 4.2.2.8/A - Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030.


Fonte	2016	2017	2025	2030
Idrica	18.641	18.863	19.140	19.200
Geotermica	815	813	919	950
Eolica	9.410	9.766	15.690	18.400
di cui off-shore	0	0	300	900
Bioenergie	4.124	4.135	3.570	3.764
Solare	19.269	19.682	26.840	50.880
di cui CSP	0	0	250	880
Totale	52.258	53.259	66.159	93.194

Tabella 4.2.2.8/B - Obiettivi di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh).

	2016	2017	2025	2030
Produzione rinnovabile	110,5	113,1	139,3	186,8
Idrica (effettiva)	42,4	36,2		
Idrica (normalizzata)	46,2	46,0	49,0	49,3
Eolica (effettiva)	17,7	17,7		
Eolica (normalizzata)	16,5	17,2	31,0	40,1
Geotermica	6,3	6,2	6,9	7,1
Bioenergie*	19,4	19,3	16,0	15,7
Solare	22,1	24,4	36,4	74,5
Denominatore - Consumi Interni Lordi di energia elettrica	325,0	331,8	331,8	337,3
Quota FER-E (%)	34,0%	34,1%	42,0%	55,4%

* Per i bioliquidi (inclusi nelle bioenergie insieme alle biomasse solide e al biogas) si riporta solo il contributo dei bioliquid sostenibili.

Figura 4.2.2.8/C - Traiettorie di crescita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili al 2030 (fonte: GSE e RSE).



* Per la produzione da fonte idrica ed eolica si riporta, per gli anni 2010 -2017, sia il dato effettivo (riga continua), sia il dato normalizzato, secondo le regole fissate dalla Direttiva 2009/28/CE. Per i bioliquidi (inclusi nelle bioenergie insieme alle biomasse solide e al biogas) si riporta solo il contributo dei bioliquid sostenibili.

Interferenze

Alla luce di quanto sopra esposto, si segnala la **piena coerenza del progetto proposto con gli strumenti di pianificazione e programmazione energetica esaminati** e il contributo che lo stesso darà al raggiungimento degli obiettivi prefissati: contribuirà alla diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra come "impatto positivo", in quanto il ricorso alle FER permette una riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera.

Il progetto proposto mira a contribuire al soddisfacimento delle esigenze di "Energia Verde" e allo "Sviluppo Sostenibile" invocate dal Protocollo di Kyoto, dalla Conferenza sul clima e l'ambiente di Copenaghen 2009 e dalla Conferenza sul clima di Parigi del 2015. Promozione e incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono altresì argomenti cardine del Piano Nazionale per l'Energia e il Clima per gli anni 2021-2030 (MiSE, 2019) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (2021), vista la necessità urgente ed indifferibile di contrastare i cambiamenti climatici.

4.2.3 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Di seguito viene analizzata la conformità alle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate dal Ministero dello sviluppo economico con DM 10/09/2010, in relazione all'ubicazione rispetto alle aree non idonee di cui all'allegato 3 del citato Decreto.

Interferenze

In riferimento al layout di progetto si fa presente che gli aerogeneratori costituenti l'impianto con la base torre:

- non ricadono in siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, né interessa immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136;
- non interessano zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
- non interessano zone situate in prossimità di parchi archeologici istituiti e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- non ricadono in aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali

Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della Legge n. 394/1991;

- non interessano zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- non interessano le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria - Zone Speciali di Conservazione) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- non ricadono in Important Bird Areas (IBA);
- non ricadono in aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità;
- non ricadono in aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;
- non ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico.

Nessuno degli aerogeneratori in progetto ricade quindi in aree non idonee ai sensi della norma in esame (cfr. Elaborato 2.1.1 Aree non idonee ai sensi delle linee guida nazionali).

Non si registrano, altresì, interferenze, con aree caratterizzate da **produzioni agricole di qualità** (cfr. Dichiarazioni asseverate - Elaborati 1517-PD_A_9.5.3_REL_r00 - 1517-PD_A_9.5.5_REL_r00).

4.2.4 Vincolo idrogeologico

Il Regio Decreto-Legge n. 3267/23 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" vincola per scopi idrogeologici, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque; un secondo vincolo è posto sui boschi che per loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento.

Per i territori vincolati, sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la gestione. Il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori montani dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all'ambiente.

Interferenze

L'area interessata dagli interventi in progetto **interferisce con le aree sottoposte al vincolo idrogeologico** di cui al R.D.L. 3267/1923, fatta eccezione per l'ultimo tratto di cavidotto verso le Stazioni elettriche (SSE Utente, SSE condivisa con altri utenti) e quindi verso la Stazione

RTN Terna "Gibellina Casuzze", Stazioni incluse (*cf.* Elaborato 2.5 Vincolo idrogeologico - R.D. n. 3267/1923).

La realizzazione delle torri eoliche e delle relative piazzole si ritiene non siano tuttavia fonte di significative interferenze rispetto alle condizioni idrogeologiche attualmente presenti in considerazione della morfologia sub-pianeggiante dell'area d'imposta degli aerogeneratori e della tipologia di fondazione indiretta da adottare. Il cavidotto interrato in progetto verrà invece posto in opera nell'area di sedime della viabilità esistente, minimizzando quindi la segnala interferenza a livelli non significativi se non assenti. L'apertura delle nuove piste d'accesso alle piazzole degli aerogeneratori interesseranno infine aree caratterizzate da una morfologia sub-pianeggiante: quest'ultima, insieme alle opere di mitigazione previste, permetterà di contenere le interferenze a livelli ritenuti non significativi (*cf.* "Relazione geologica e geomorfologica" e "Studio di compatibilità geologico e geotecnico").

Le interferenze segnalate saranno tuttavia oggetto di acquisizione del relativo nulla-osta che verrà richiesto all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente.

4.2.5 Rete Natura 2000, Rete Ecologica Siciliana e Important Bird Area

In Italia il recepimento della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" è avvenuto nel 1997 attraverso il regolamento DPR 8 settembre 1997 n. 357, successivamente modificato e integrato con il DPR 12 marzo 2003, n. 120.

La Direttiva Uccelli è stata abrogata e sostituita integralmente dalla nuova Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009.

Il recepimento delle Direttive da parte dell'Italia ha introdotto l'obbligatorietà della procedura per la Valutazione di Incidenza per ogni piano, progetto o attività, con incidenza significativa, indipendentemente dalla tipologia e dal limite dimensionale, e ha specificato il ruolo e le competenze di Regioni e Province Autonome nella costruzione e gestione della rete Natura 2000.

Nello specifico la procedura stabilisce che ogni piano o progetto che interferisce con un sito Natura 2000, debba essere accompagnato da uno studio di incidenza ambientale per valutare gli effetti che il piano, progetto o attività possa avere sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dello stesso.

La Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli

La Direttiva Habitat 92/43/CEE rappresenta il riferimento comunitario per la conservazione della biodiversità; il suo obiettivo è realizzare la Rete Natura 2000, prevista dall'art. 3 e sancita

ulteriormente dalla Dichiarazione EECNET (European Ecological Network), sottoscritta a Maastricht nel 1993.

Le reti ecologiche sono un tentativo di frenare la degradazione ambientale attraverso un sistema di connessioni tra aree naturali che garantisca la continuità degli habitat e la conseguente permanenza di specie di fauna e flora nel territorio. La conservazione delle specie a lungo termine non può, infatti, essere garantita dai soli Parchi e Riserve che possono rappresentare delle "isole" in un ampio territorio non protetto, ma deve essere raggiunta con un sistema più complesso, caratterizzato da collegamenti territoriali tra le diverse aree protette attraverso "corridoi ecologici", spazi che consentono lo spostamento delle specie tra le diverse zone tutelate, o attraverso le "aree di recupero ambientale", aree naturali degradate che opportunamente gestite possono essere recuperate.

La Rete Natura 2000 comprende: a) Siti d'Importanza Comunitaria (SIC), previsti dalla stessa Direttiva Habitat 92/43/CEE, che, alla fine dell'iter istitutivo, prenderanno il nome di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), aree in cui sarà garantita la conservazione di habitat minacciati di frammentazione; b) Zone di Protezione Speciale (ZPS), la cui istituzione era già prevista dalla direttiva Uccelli 79/409/CEE per la conservazione di aree destinate alla tutela di specie di uccelli minacciate ed è stata ribadita dalla Direttiva Habitat. Con la Direttiva "Uccelli" l'UE ha deliberato di adottare le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per tutte le specie viventi allo stato selvatico nel territorio europeo, elencando nell'Allegato I le specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione, tra cui l'individuazione di Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i SIC devono essere tutelati anche prima della loro designazione come ZSC, almeno impedendone il degrado; ciò indica la ferma volontà dell'Unione Europea di mantenere l'obiettivo di tutela della Rete Natura 2000, volontà espressa anche dal fatto che l'art. 6 della Direttiva Habitat e l'art. 5 del DPR d'attuazione n. 357/97, prevedono che ogni progetto che possa avere incidenze sui SIC/ZSC/ZPS sia accompagnato da una valutazione d'incidenza, necessaria anche per opere che, pur sviluppandosi fuori dai confini delle predette aree, possono avere incidenze significative su di esse. In particolare, l'art. 6 della stessa Direttiva ha stabilito che gli Stati membri sono tenuti ad impedire *"il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative..."*.

Tali misure di salvaguardia devono applicarsi anche alle Zone di Protezione Speciale individuate in base alla Direttiva comunitaria 79/409/CEE, avente come oggetto la

conservazione degli uccelli selvatici. Le ZPS individuate sono state inviate alla Commissione UE il 24.12.1998 a seguito di procedura d'infrazione.

Dalla trasmissione degli elenchi alla Commissione UE, l'applicazione della Direttiva 92/43/CEE è divenuta obbligatoria. Più recentemente, dopo la procedura d'infrazione e la condanna da parte del CGE, il regolamento d'attuazione 357/97 della Direttiva 92/43 è stato modificato con il DPR 120/2003, che definisce sia la questione dei siti proposti, sia quella della prevalenza dei SIC sui piani territoriali ed urbanistici. In merito, l'art. 6, comma 3 e comma 4 del DPR 120/03, specificano che la valutazione d'incidenza deve comprendere uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti dell'intervento sui SIC/ZSC/ZPS, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione.

La Rete Ecologica Siciliana (RES)

Nel 1992, con la sottoscrizione della convenzione di Rio sulla Biodiversità, tutti gli stati membri della Comunità europea hanno riconosciuto la conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali come priorità da perseguire ponendosi come obiettivo quello di anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita di diversità biologica, in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici. Ciò ha portato alla proposta di una rete ecologica europea, sotto l'egida dell'IUCN, chiamata Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva n. 92/43/CEE del 21/05/91, relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva Habitat. La Rete Ecologica Siciliana (RES), in armonia con le linee di azione di importanti accordi internazionali e comunitari in materia di protezione ambientale e naturale, si propone quale maglia territoriale per la tutela ambientale ma è attenta anche ai fatti di pianificazione per la realizzazione di infrastrutture a sostegno dello sviluppo compatibile. L'ambito locale diviene il luogo di riferimento dove impiantare forme di fruizione turistica diffusa, equilibrata, ambientalmente sostenibile e capace di vivacizzare le economie e le culture di tanti centri minori segnati dal depauperamento di importanti risorse umane e dall'abbandono del territorio, visto come fenomeno unico e indicato come sottoutilizzo del territorio. Di particolare importanza è poi l'obiettivo di redazione della Carta della Natura, previsto nella misura 1.11 del POR 2006-2013, con la quale il territorio regionale viene descritto per le sue vocazioni naturali, fragilità e vulnerabilità. La Carta della Natura consegna all'amministrazione regionale il disegno dei corridoi ecologici che consentiranno di prevedere progetti per mitigare la frammentazione degli ambienti naturali e di sviluppare i processi di connessione ecologica.

La RES costituisce una maglia i cui nodi sono rappresentati da aree naturali e seminaturali destinati al mantenimento della diversità biologica presente in Sicilia. Tali aree denominate "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) e "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), devono garantire la presenza, il mantenimento e il ripristino degli habitat e delle specie particolarmente minacciate di frammentazione e di estinzione. In Sicilia la "Rete Ecologica Siciliana" si compone di 232 Siti Natura 2000.

Interferenze

L'area interessata dagli interventi in progetto non interferisce con i territori tutelati di cui alla Rete Natura 2000: il Sito più vicino all'area di progetto è la ZSC ITA010022 "Complesso Monti di Santa Ninfa - Gibellina e Grotta di Santa Ninfa" i cui confini registrano una distanza minima di circa 4,4 km rispetto all'aerogeneratore "A06" e di 2,3 km rispetto all'area interessata dalla SSE Utente; il cavidotto verrà posto in opera nell'area di sedime della viabilità esistente e il suo tracciato fa registrare una distanza minima di circa 600 m rispetto al citato Sito (cfr. Elaborato 2.3.1 Inquadramento urbanistico e vincolistico: SIC ZPS e ZSC). Tali distanze permettono di potere ragionevolmente supporre l'assenza di significative interferenze dirette o indirette degli interventi in progetto con il sistema ambientale e con gli obiettivi di conservazione del predetto Sito Natura 2000 (cfr. Studio di Incidenza Ambientale).

L'area interessata dalle opere in progetto **non interferisce altresì con i corridoi e le aree di cui alla Rete Ecologica Siciliana** (cfr. Elaborato 2.3.2 Inquadramento urbanistico e vincolistico: IBA, RES, zone umide e corridoi ecologici).

Important Bird Area (IBA)

La conservazione della biodiversità in generale e dell'avifauna in particolare è una missione estremamente ardua: a livello mondiale, quasi il 12% delle specie di uccelli è minacciato di estinzione e buona parte delle altre sono in declino. La minaccia principale è costituita dalla perdita di habitat, a sua volta dovuta a molteplici fattori quali ad esempio la deforestazione, la trasformazione di habitat naturali in terreni agricoli o la transizione da agricoltura tradizionale ad agricoltura intensiva, la bonifica delle zone umide, l'urbanizzazione e lo sviluppo di infrastrutture.

D'altro canto, le risorse economiche a disposizione sono estremamente limitate: risulta quindi fondamentale saperle indirizzare in maniera da rendere gli sforzi di conservazione il più possibile efficaci. Con questa logica nasce il concetto di IBA (Important Bird Area - aree importanti per gli uccelli) messo a punto da BirdLife International, una rete che raggruppa

numerose associazioni ambientaliste dedicate alla conservazione degli uccelli in tutto il mondo.

Le IBA sono luoghi che sono stati identificati in tutto il mondo sulla base di criteri omogenei, dalle varie associazioni che fanno parte di BirdLife International. Molti paesi sono ormai dotati di un inventario dei siti prioritari per l'avifauna (IBA) ed il lavoro si sta attualmente completando a livello mondiale. In Italia il progetto IBA è curato dalla LIPU.

Una zona viene individuata come IBA se ospita percentuali significative di popolazioni di specie rare o minacciate oppure se ospita eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie.

Interferenze

Gli interventi in progetto non interferiscono con aree IBA, assenti nel raggio di 10 km dalle aree oggetto di interventi (*cf.* Elaborato 2.3.2 Inquadramento urbanistico e vincolistico: IBA, RES, zone umide e corridoi ecologici).

4.2.6 Programma di Sviluppo Rurale

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia 2014/2022 è stato approvato con decisione della Commissione Europea n. c(2021)8530 del 19/11/2021 (versione 10.1 del Programma) e ha una dotazione finanziaria complessiva di €. 2.912.020.750,03 di spesa pubblica.

Il Programma persegue tre obiettivi strategici di lungo periodo: competitività del settore agricolo; gestione sostenibile delle risorse naturali; sviluppo equilibrato dei territori rurali.

L'approccio della Programmazione in esame è basato su sei "priorità di intervento":

1. promuovere il trasferimento della conoscenza e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
2. potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste;
3. promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura;
5. incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
6. adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Il PSR Sicilia 2014/2022 si articola in n. 21 Misure:

- misura 1: trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;
- misura 2: servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- misura 3: regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- misura 4: investimenti in immobilizzazioni materiali;
- misura 5: ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
- misura 6: sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
- misura 7: servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;
- misura 8: investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste;
- misura 10: pagamenti agro-climatico-ambientali;
- misura 11: agricoltura biologica;
- misura 12: indennità natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;
- misura 13: indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- misura 15: servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta;
- misura 16: cooperazione;
- misura 19: sostegno allo sviluppo locale leader (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo);
- misura 20: assistenza tecnica negli stati membri (articoli da 51 a 54 del Reg. (UE) n.1305/2013);
- misura 21: sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori PMI particolarmente colpiti dalla crisi di covid-19.

Ciascuna Misura è a sua volta articolata in diverse Sottomisure attivate tramite procedura valutativa a "bando aperto" nell'ambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale cosiddetto di "stop and go", attraverso l'emanazione di bandi che prevedono l'apertura di finestre temporali in cui è possibile presentare domanda di accesso al regime di aiuti messo a disposizione dalla specifica Sottomisura. I potenziali beneficiari (Enti, Associazioni, Aziende Agricole in forma singola o associata, ecc.) che partecipano alle procedure selettive nel rispetto dei requisiti richiesti, laddove collocati in posizione utile in graduatoria potranno usufruire del regime di aiuti a disposizione.

Interferenze

Dalle informazioni acquisite, i terreni destinati alla realizzazione dell'impianto eolico in esame non beneficiano di finanziamenti nell'ambito del Programma in esame né di eventuali "trascinamenti" riferibili alle precedenti programmazioni: si registra, pertanto, l'assenza di interferenze fra il PSR Sicilia 2014/2022 e l'intervento in progetto.

4.2.7 Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027

L'Italia è intenzionata a rafforzare il ruolo strategico del settore agricolo, alimentare e forestale nell'ambito del complessivo sistema economico nazionale e nel contesto europeo e internazionale.

Il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 attua una strategia unitaria mettendo in sinergia gli strumenti della Politica agricola comune e quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Obiettivi del PSP sono il potenziamento della competitività del sistema in ottica sostenibile, il rafforzamento della resilienza e della vitalità dei territori rurali, la promozione del lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro, il sostegno alla capacità di attivare scambi di conoscenza, ricerca e innovazioni e l'ottimizzazione del sistema di governance.

Le scelte fondamentali che orientano il PSP riguardano:

- la transizione ecologica del settore agricolo, alimentare e forestale con interventi a finalità climatico-ambientali;
- l'agricoltura biologica e la zootecnia biologica come tecniche di produzione privilegiata per concorrere al raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti;
- il benessere animale per il rilancio della zootecnia in un'ottica sostenibile;
- un sistema di aiuti al reddito più equo, garantito attraverso la progressiva perequazione del livello del sostegno al reddito che, prendendo a riferimento l'intero territorio nazionale, determina un importante riequilibrio nell'allocazione delle risorse dei pagamenti diretti, a vantaggio delle aree rurali più marginali (intermedie e con problemi di sviluppo), nonché delle zone montane e collinari interne;
- nuovi strumenti di gestione del rischio, in grado di garantire una più ampia partecipazione degli agricoltori agli strumenti messi a disposizione per far fronte alle crescenti avversità climatiche di carattere catastrofale;
- accompagnamento dei comparti produttivi ad affrontare le sfide e le difficoltà che settori e prodotti, importanti per motivi sociali, economici o ambientali, si trovano ad affrontare, allo scopo di migliorare la relativa competitività, sostenibilità e qualità;

- rafforzamento della competitività delle filiere con un miglioramento della posizione degli agricoltori lungo la filiera che non può prescindere dal miglioramento della competitività delle stesse, da una maggiore integrazione dei diversi attori, dalla gestione dell'offerta, dall'ammodernamento delle strutture produttive;
- potenziamento delle politiche in favore dei giovani agricoltori, più recettivi all'innovazione e alla digitalizzazione e quindi più pronti ad affrontare le nuove sfide della competitività e della resilienza del settore agricolo;
- miglioramento dell'equità e della sicurezza nelle condizioni di lavoro, promuovendo il lavoro agricolo e forestale di qualità e favorendo maggiore trasparenza sugli aspetti contrattuali e più sicurezza sui luoghi di lavoro;
- valorizzazione delle diversità e attrattività delle aree rurali da salvaguardare e valorizzare, promuovendo il legame dei prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale come valori per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio-economica del territorio, che attraverso la cooperazione possono favorire lo sviluppo dei territori (distretti del cibo, biodistretti, smart village, contratti di fiume) e l'integrazione con l'altrettanto rilevante Strategia per le aree interne (SNAI);
- incentivazione alla diffusione della gestione forestale sostenibile perseguita con gli strumenti dello sviluppo rurale, attraverso strumenti di pianificazione forestale ma anche prevedendo il sostegno a tutti quegli interventi che possano migliorare la prevenzione dai danni causati dai disturbi naturali e dagli eventi climatici esterni ai popolamenti forestali;
- promozione del sistema della conoscenza a servizio della competitività e della sostenibilità, al fine di supportare le imprese agricole e forestali nell'adozione di tecniche produttive più sostenibili e innovative, introducendo nuove tecnologie mirate alla digitalizzazione per superare la frammentazione del sistema della conoscenza e proporre strumenti efficaci di integrazione tra consulenza, formazione, informazione e gruppi operativi per l'innovazione.

Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/2115, lo Sviluppo Rurale prevede la programmazione di 8 tipo di intervento:

- SRA pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;
- SRB pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli regionali specifici;
- SRC pagamenti per svantaggi regionali specifici a causa di determinati requisiti obbligatori;
- SRD investimenti;
- SRE insediamento giovani agricoltori e avvio di imprese rurali;
- SRF strumenti di gestione del rischio;

- SRG cooperazione;
- SRH scambio di conoscenze e informazioni.

L'architettura dello Sviluppo Rurale rappresenta un'altra della novità di questa Programmazione. Si configura, infatti, all'interno del Piano Strategico della PAC con un approccio di tipo nazionale al cui interno sono contemplati elementi di tipo regionale (specificità regionali). La Strategia, quindi, ha tenuto in considerazione i fabbisogni e le priorità, che in fase preparatoria, hanno espresso le singole Regioni italiane.

Un'analisi che ha portato a declinare quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/2115 in un totale di 76 interventi nazionali contenenti le diverse specificità di tipo regionale (ad eccezione dei 4 sulla gestione del rischio, a regia nazionale).

Ogni Regione, pertanto, attraverso un proprio Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR), attua a livello regionale la strategia sullo sviluppo rurale. Il CSR, nel rispetto delle scelte indicate e contenute nella strategia nazionale, assume pertanto valore di "strategia regionale" dettagliando maggiormente le scelte fatte in relazione al proprio contesto territoriale e socio-economico.


Le scelte regionali in merito all'attuazione dello sviluppo rurale, ovvero gli interventi da attivare sul proprio territorio, provengono da un'analisi che ogni Regione ha effettuato in merito ai propri fabbisogni e priorità oltre che dal confronto con il partenariato regionale.

Per la Regione Sicilia il PSP 2023-2027 stanZIA una spesa pubblica totale di circa 1.475 miliardi di euro, suddivisi nelle linee di intervento di cui alla strategia regionale rappresentata nella seguente figura.

Figura 4.2.7/A - Investimenti tematiche agro-climatico ambientali Regione Sicilia (Fonte: PSRhub - Monitoraggio strategico dello Sviluppo Rurale - Il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia - Rete Rurale Nazionale - Autorità di gestione: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - dicembre 2022).



Interventi - Spesa pubblica totale	Meuro
SRA - Impegni in materia di ambiente e di clima	683,1
SRB - Indennità vincoli naturali	231,5
SRC - Indennità per svantaggi requisiti obbligatori	0
SRD - Investimenti	316,4
SRE - Giovani	100
SRG - Cooperazione	104
SRH - AKIS	7,6
TR - Spese in transizione	7
AT - Assistenza Tecnica	25
Totale	1.474,6



Interferenze

Dalle informazioni acquisite, i terreni destinati alla realizzazione dell'impianto eolico in esame, alla data di edizione del presente elaborato, non beneficiano del sistema di aiuti e incentivi di cui ai bandi attuativi del PSP 2023-2027: si registra, pertanto, l'assenza di interferenze fra l'intervento in progetto e lo strumento di pianificazione in esame.

4.2.8 Normativa sui rifiuti

A partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", la normativa nazionale sui rifiuti ha subito una profonda trasformazione. Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in particolare, nella "Parte quarta" del Decreto Legislativo, composta da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati (più 5 sulle bonifiche). Il provvedimento, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308 ("Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in

materia ambientale"), ha riformulato infatti l'intera legislazione interna sull'ambiente e ha sancito - sul piano della disciplina dei rifiuti - l'espressa abrogazione del D.Lgs. 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi").

Il cantiere relativo alla realizzazione di un impianto eolico determina un quantitativo di rifiuti molto contenuto rispetto all'entità del cantiere stesso, in quanto la maggior parte dei componenti necessari alla realizzazione dell'impianto giungeranno in sito nelle quantità strettamente necessarie alle lavorazioni. In ogni caso gli eventuali rifiuti provenienti dalla attività di cantiere verranno gestiti secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. In particolare, durante l'esecuzione dei lavori e al termine degli stessi si prevedrà un accurato monitoraggio delle aree attraversate dagli automezzi al fine di verificare eventuali sversamenti di carburante e la contaminazione di alcune aree. In tal caso si provvederà allo smaltimento dei dispersi e alla bonifica dei siti secondo le prescrizioni dell'art. 242 e segg. del D.Lgs. 152/2006.

Durante la fase di esercizio, la manutenzione del moltiplicatore di giri e della centralina idraulica di comando degli aerogeneratori, comporta la sostituzione, con cadenza all'incirca quinquennale, degli oli lubrificanti esausti ed il loro conseguente smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente (conferimento al Consorzio Oli Usati). Presso l'impianto non sarà inoltre realizzato alcuno stoccaggio di oli minerali vergini da utilizzare per il ricambio né, tanto meno, di quelli esausti.

Altri componenti soggetti a periodica sostituzione sono le "batterie tampone" presenti all'interno degli aerogeneratori e nella cabina di centrale. All'atto della loro sostituzione le batterie verranno conferite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi), senza alcuno stoccaggio in sito.

Interferenze

Alla luce delle considerazioni esposte **non si ravvisano interferenze** degli interventi in esame con le norme preposte alla gestione dei rifiuti.

4.2.9 Gestione delle terre e rocce da scavo

La realizzazione dell'impianto eolico in progetto determina la produzione di terre e rocce da scavo. Nel caso in esame si prevede il massimo riutilizzo del materiale scavato nello stesso sito di produzione conferendo a discarica le sole quantità eccedenti.

Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo che si intende riutilizzare in sito devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185,

comma 1, lettera c), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione sarà verificata ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017.

Poiché il progetto risulta essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR120/2017, è stato redatto il "Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo" (elaborato 1517-PD_A_0.5.0_REL_r00) che riporta:

- la descrizione delle opere da realizzare comprese le modalità di scavo;
- l'inquadramento ambientale del sito;
- la proposta di piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o prima dell'inizio dei lavori;
- le volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- le modalità e le volumetrie delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

Secondo le previsioni del piano preliminare di utilizzo, il terreno proveniente dagli scavi necessari alla realizzazione delle opere di progetto verrà utilizzato in gran parte per contribuire alla costruzione dell'impianto eolico e per l'esecuzione dei ripristini ambientali, fermo restando la necessità di accertare l'assenza di contaminazione.

Verranno conferiti a discarica solo i terreni in esubero non riutilizzabili in sito. Verranno conferiti a discarica anche la massicciata che deriverà dalla dismissione delle aree di cantiere, dalle piazzole temporanee, dalle aree per il montaggio braccio gru, sempre che non se ne preveda in fase esecutiva un utilizzo differente mirato alla riduzione dei volumi da conferire a discarica (ad esempio utilizzo degli inerti di cui sopra per il ricarico delle strade di cantiere o comunali bianche).

Sia per il terreno che per la massicciata, in luogo del conferimento in discarica si potrà anche prevedere il conferimento a centro di recupero.

Le indagini ambientali per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo verranno eseguite in fase di progettazione esecutiva o prima dell'inizio dei lavori, come previsto al comma 3 dell'art. 24 del DPR 120/2017.

Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 verranno trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori (come previsto al comma 4 dell'art. 24 del DPR 120/2017).

Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce verranno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Per la fase di dismissione, le cui attività sono su larga scala sovrapponibili a quelle previste per la fase di cantiere, si ritengono valide le considerazioni sopra esposte.

Interferenze

Alla luce delle considerazioni esposte, **non si ravvisano interferenze** degli interventi in esame in fase di cantiere e di dismissione con le norme preposte alla gestione delle terre e rocce da scavo. In fase di esercizio, l'analisi non è pertinente per via dell'assenza di produzione di tali materiali (al netto di eventuali scavi per interventi di manutenzione straordinaria) in quantità tali da rientrare nella gestione delle terre e rocce da scavo di cui sopra.

4.2.10 Sicurezza del volo a bassa quota

Il regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti al capitolo 4 paragrafo 11 riporta i requisiti per la segnalazione ed illuminazione degli ostacoli all'interno ed in prossimità del sedime aeroportuale, siti nell'area sottostante le superfici di delimitazione degli ostacoli.

Stabilisce altresì che tutti gli oggetti che si trovano al di fuori delle superfici di delimitazione degli ostacoli, con altezza sul livello del terreno superiore o uguale a 100 m e a 45 m sull'acqua, devono essere trattati come ostacolo alla navigazione aerea.

A partire dal febbraio 2015 è entrata in vigore una nuova procedura ENAC per la verifica dei potenziali ostacoli e pericoli per la Navigazione Aerea. Alla lettera "f" della procedura sono elencate le Opere Speciali che possono costituire un pericolo per la navigazione aerea (aerogeneratori, impianti fotovoltaici, impianti a biomassa, etc...).

Secondo quanto indicato al punto 1 della lettera f: *"Gli aerogeneratori, costituiti spesso da manufatti di dimensioni ragguardevoli, specie in altezza, con elementi mobili e distribuiti su aree di territorio estese (differenziandosi così dalla tipologia degli ostacoli puntuali), sono una categoria atipica di ostacoli alla navigazione aerea che, ove ricadenti in prossimità di aeroporti o di sistemi di comunicazione/navigazione/radar (CNR), possono costituire elementi di disturbo per i piloti che li sorvolano e/o generare effetti di interferenza sul segnale radioelettrico dei sistemi aeronautici CNR, tali da degradarne le prestazioni e comprometterne l'operatività.*

Per tale motivo questa tipologia di struttura dovrà essere sempre sottoposta all'iter valutativo di ENAC se:

- a. posizionata entro 45 Km dal centro dell'ARP di un qualsiasi aeroporto;*
- b. posizionata entro 16 km da apparati radar e in visibilità ottica degli stessi;*
- c. interferente con le BRA (Building Restricted Areas) degli apparati di comunicazione navigazione ed in visibilità ottica degli stessi.*

Al di fuori delle condizioni di cui ai punti a, b, e c., dovranno essere sottoposti all'iter valutativo

solo le strutture di altezza dal suolo (AGL), al top della pala, uguale o superiore a 100 m (45 m se sull'acqua)".

Dal punto di vista militare, si richiama la circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 09/08/2000 "Opere costruenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica". Secondo quanto riportato al punto 5 della circolare, ai fini della rappresentazione cartografica di cui si occupa il CIGA, sono d'interesse gli ostacoli verticali con altezza dal suolo uguale o superiore a 15 m quando posti fuori dai centri abitati. Al punto 4 la circolare stabilisce che gli ostacoli verticali quando situati fuori dai centri urbani con altezza dal suolo superiore a 150 m devono essere provvisti di segnaletica cromatica e luminosa.

Si richiama altresì il D.M. Difesa 19/12/2012, n. 258, che all'art. 3 comma 3 vieta le installazioni che oltrepassano la quota di 150 m s.l.m. all'interno dell'impronta della superficie orizzontale esterna (OHS) degli aeroporti (superficie circolare con centro l'ARP - Aerodrome Reference Point - Punto di riferimento aeroportuale - e raggio di 15 km).

Il progetto in esame prevede l'installazione di aerogeneratori aventi altezza al mozzo di 125 m e altezza totale pari a 206 m. Il baricentro del parco eolico in esame rispetto agli aeroporti più vicini fa registrare una distanza di:

- circa 44 km dall'aeroporto di Trapani Birgi;
- circa 46 km dall'aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino.

Gli aerogeneratori saranno opportunamente segnalati attraverso idonei dispositivi di illuminazione posti sulla navicella, nonché attraverso la verniciatura delle estremità delle pale (*cfr.* Elaborato "Segnalazione degli aerogeneratori per la sicurezza del volo a bassa quota e per l'avifauna") e saranno sottoposti a valutazione da parte dell'ENAC e dell'Aeronautica Militare. In caso di approvazione del progetto, verranno comunicati all'ENAV e al CIGA le caratteristiche identificative degli ostacoli per la rappresentazione cartografica degli stessi.

Interferenze

Alla luce delle analisi effettuate, delle considerazioni esposte e a seguito della consultazione dell'elaborato "Verifica preliminare ENAC" presente fra la documentazione progettuale, **non emerge alcuna interferenza** delle opere in progetto con gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.. Le distanze minime registrate fra il baricentro del parco eolico in progetto e gli aeroporti più vicini, escludono qualsiasi interferenza con le disposizioni di cui al D.M. Difesa 19/12/2012, n. 258, art. 3 comma 3.

4.2.11 Campi elettromagnetici

La normativa nazionale per la tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici (CEM) disciplina separatamente le basse frequenze (es. elettrodotti) e le alte frequenze (es. impianti radiotelevisivi, stazioni radiobase, ponti radio).

Il 14 febbraio 2001 è stata approvata dalla Camera dei deputati la legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (L. 36/2001). In generale il sistema di protezione dagli effetti delle esposizioni agli inquinanti ambientali distingue tra:

- effetti acuti (o di breve periodo), basati su una soglia, per cui si fissano limiti di esposizione che garantiscono - con margini cautelativi - la non insorgenza di tali effetti;
- effetti cronici (o di lungo periodo), privi di soglia e di natura probabilistica (all'aumentare dell'esposizione aumenta non l'entità ma la probabilità del danno), per cui si fissano livelli operativi di riferimento per prevenire o limitare il possibile danno complessivo.

È importante dunque distinguere il significato dei termini utilizzati nelle leggi: nella tabella seguente si riportano, a tal proposito, le definizioni inserite nella legge quadro.

Tabella 4.2.11/A - Definizioni di limiti di esposizione, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità secondo la legge quadro.

Limiti di esposizione	Valori di CEM che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela dagli effetti acuti.
Valori di attenzione	Valori di CEM che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Essi costituiscono la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti di lungo periodo.
Obiettivi di qualità	Valori di CEM causati da singoli impianti o apparecchiature da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili. Sono finalizzati a consentire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori ai CEM anche per la protezione da possibili effetti di lungo periodo.

La normativa di riferimento in Italia per le linee elettriche è il DPCM del 08/07/2003 (G.U. n. 200 del 29.08.2003) "Fissazione dei limiti massimi di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) dagli elettrodotti"; tale decreto, per effetto di quanto fissato dalla legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico, stabilisce:

- i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze non contemplate dal D.M. 381/98, ovvero i campi a bassa frequenza (ELF) e a frequenza industriale (50 Hz);
- i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici

generati a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz (esposizione professionale ai campi elettromagnetici);

- le fasce di rispetto per gli elettrodotti.

Relativamente alla definizione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l'esposizione della popolazione ai campi di frequenza industriale (50 Hz) relativi agli elettrodotti, il DPCM 08/07/03 propone i valori riportati nella seguente tabella, confrontati con la normativa europea.

Tabella 4.2.11/B - Limiti di esposizione, limiti di attenzione e obiettivi di qualità del DPCM 08/07/03, confrontati con i livelli di riferimento della Raccomandazione 1999/512CE.

Normativa	Limiti previsti	Induzione magnetica B (μT)	Intensità del campo elettrico E (V/m)
DPCM	Limite d'esposizione Limite d'attenzione Obiettivo di qualità	100 10 3	5.000
Racc. 1999/512/CE	Livelli di riferimento (ICNIRP1998, OMS)	100	5.000

Il valore di attenzione di 10 μT si applica nelle aree di gioco per l'infanzia, negli ambienti abitativi, negli ambienti scolastici e in tutti i luoghi in cui possono essere presenti persone per almeno 4 ore al giorno. Tale valore è da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

L'obiettivo di qualità di 3 μT si applica ai nuovi elettrodotti nelle vicinanze dei sopraccitati ambienti e luoghi, nonché ai nuovi insediamenti ed edifici in fase di realizzazione in prossimità di linee e di installazioni elettriche già esistenti (valore inteso come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio).

Si ricorda che i limiti di esposizione fissati dalla legge sono di 100 μT per lunghe esposizioni e di 1000 μT per brevi esposizioni.

Per quanto riguarda la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le ARPA, ha approvato, con Decreto 29 Maggio 2008, "La metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti".

Tale metodologia, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate, esistenti e in progetto. I riferimenti contenuti in tale articolo implicano che le fasce di rispetto debbano attribuirsi ove sia applicabile l'obiettivo di qualità: "Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l'infanzia, di

ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio" (Art. 4).

Le componenti dell'impianto eolico sulle quali rivolgere l'attenzione al fine della valutazione dell'impatto elettromagnetico sono:

- il cavidotto in MT di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina di raccolta;
- la sezione in MT della cabina di raccolta;
- il cavidotto in MT di collegamento tra la cabina di raccolta e la SE di utenza in progetto;
- lo stallo di trasformazione 30/220 kV della SE di utenza in progetto;
- il sistema di accumulo di energia denominato BESS - Battery Energy Storage System in progetto all'interno della SE di utenza;
- il cavidotto AT di collegamento tra la SE di utenza e la SE di condivisione;
- lo stallo arrivo linea in stazione condivisa.

Per ogni componente è stata determinata la Distanza di Prima Approssimazione "DPA" in accordo al D.M. del 29/05/2008, i cui risultati sono riassunti nei grafici e tabelle riportati nella relazione specialistica di riferimento (Relazione tecnica specialistica sull'impatto elettromagnetico) a cui si rimanda per dettagli e approfondimenti.

Interferenze

Come si evince dalla Relazione sull'impatto elettromagnetico e dai relativi allegati grafici (rif. elaborati 1517-PD_A_SIA09.IE.01_REL_r00 e 1517-PD_A_SIA09.IE.02.1_2_TAV_r00), in nessuna delle DPA determinata dalle opere in progetto ricadono recettori sensibili ovvero aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere.

Non è stata ritenuta, pertanto, necessaria l'adozione di misure di salvaguardia particolari in quanto il parco eolico in oggetto si trova lontano da possibili recettori sensibili.

Si sottolinea, peraltro, che gli aerogeneratori, i cavidotti MT, la cabina di raccolta, la stazione di trasformazione AT/MT, il cavidotto AT, la stazione condivisa e la stazione RTN sono stati posizionati in luoghi che non sono adibiti a permanenze prolungate della popolazione e tanto meno negli ambienti particolarmente protetti, quali scuole, aree di gioco per l'infanzia.

In ogni caso si rammenta che i calcoli sono stati effettuati cautelativamente con le correnti al limite termico, correnti che operativamente non saranno mai raggiunte in quanto si configurerebbero esclusivamente nel caso in cui tutte le turbine fossero contemporaneamente funzionanti al 100% del loro rendimento.

Si fa, inoltre, presente, che all'interno delle stazioni elettriche posso accedere solamente

persone esperte del settore e che le stesse risultano rispettare i limiti di campo elettromagnetico se realizzate secondo le specifiche ENEL, TERNA e le Norme CEI.

Si può concludere, pertanto, che **la realizzazione dell'opere elettriche relative al parco eolico in progetto rispetta la normativa vigente.**

Infine, gli aerogeneratori possono essere fonte di interferenza elettromagnetica a causa della riflessione e della diffusione delle onde radio che investono la struttura. Tenendo conto di quanto riportato in letteratura sulla caratterizzazione delle macchine di media taglia, considerando che l'impianto è costituito da n. 6 aerogeneratori che non si frappongono a ripetitori di segnali di telecomunicazione, si ritiene che il rischio di tali disturbi possa considerarsi irrilevante. Si consideri altresì che i moderni aerogeneratori utilizzano pale in materiale non metallico e antiriflettente che riduce ulteriormente ogni potenziale disturbo.

Per maggiori dettagli e approfondimenti sulla componente in esame si rimanda, tuttavia, al capitolo "10. Radiazioni e inquinamento luminoso" dello Studio di Impatto Ambientale - Quadro di Riferimento Ambientale, oltre che alla "Relazione tecnica specialistica sull'impatto elettromagnetico" presente fra la documentazione di progetto.

4.3 Strumenti di tutela e di pianificazione regionali e provinciali

4.3.1 Programmazione energetica regionale

La Regione Sicilia ha approvato il nuovo piano energetico ambientale (PEARS 2030) con la delibera di Giunta n. 67 del 12 febbraio 2022. Il nuovo PEARS 2030, incardina a livello regionale gli obiettivi che la proposta di PNIEC italiana individua a livello nazionale. Il Piano del Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Sicilia, disponibile sul sito ufficiale della Regione Sicilia, rappresenta lo strumento Regionale finalizzato a includere e precisare gli obiettivi regionali conformi al PNIEC italiano.


Secondo il PEARS in esame, le previsioni di crescita per il settore del fotovoltaico in Europa potrebbero raggiungere il 12% della produzione elettrica europea nei prossimi 15 anni. Gli analisti ipotizzano uno scenario in crescita per il fotovoltaico in Europa che potrebbe raggiungere i 147 GW complessivi nei prossimi quindici anni; in quest'ottica, dunque, anche la regione Sicilia aderisce agli obiettivi di diminuzione di emissione a effetto serra e all'aumento delle superfici fotovoltaiche. In particolare, il conseguimento di tale obiettivo, ai sensi del PEARS, può essere effettuato sia attraverso il "*revamping e repowering*" degli impianti esistenti, sia attraverso la realizzazione di nuove installazioni.

Complessivamente nel 2030 si prevedono installati 3000 MW a fronte degli attuali 1887 MW. Per quanto concerne, nello specifico, le nuove installazioni, il PEARS prevede che l'obiettivo della quota di produzione venga coperto attraverso l'installazione di circa 446 MW, così distribuiti:

- 84 MW in impianti minieolici;
- 362 MW in impianti di media e grande taglia da installare in siti in cui non si riscontrino vincoli ambientali.

Nella figura seguente si riporta un prospetto della potenza fotovoltaica ed eolica installata in Italia nel periodo 2008-2018 (dati aggiornati al 30/11/2018).


Figura 4.3.1/A - Potenza fotovoltaica ed eolica installata in Italia nel periodo 2008-2018 (dati aggiornati al 30/11/2018).



Nella figura che segue (Fig. 4.3.1/B) è invece riportato il dettaglio per Regione della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici installati in Italia a Novembre 2018; rispetto all'anno precedente, le prime stime 2018 registrano una crescita della capacità installata di generazione da fonte fotovoltaica ed eolica rispettivamente di circa 476 MW e 360 MW.

L'installato FER in Sicilia corrisponde all'11% del totale Italia, posizionando la Sicilia come seconda regione in Italia per potenza rinnovabile installata.

Figura 4.3.1/B - Dati regionali della potenza fotovoltaica ed eolica installata in Italia nel periodo 2008-2018 (dati aggiornati al 30/11/2018)



Gli obiettivi del Pears 2030 per le FER elettriche sono stati individuati tenendo conto da una parte, dell'evoluzione registratasi negli ultimi anni ipotizzando un'evoluzione in linea con la disponibilità della fonte primaria, e dall'altra del rispetto dei vincoli ambientali e dei consumi di suolo al fine di conservare il patrimonio architettonico e naturalistico della Regione Siciliana. Per il settore eolico si ipotizza di raggiungere il valore di produzione pari a 6,118 TWh a partire dal dato di produzione nell'ultimo biennio (2016-2017), che si è attestato su circa 2,808 TWh (Fig. 4.3.1/C).

Figura 4.3.1/C - Prospetto di sintesi degli obiettivi PEARS 2030 per le fonti energetiche rinnovabili Eletttriche.



Eolico




Obiettivo al 2030 - 6.118 TWh di Produzione

Repowering e Revamping - 1000 MW

Nuove Installazioni - 446 MW

Potenza al 2030 - 3000 MW



Fotovoltaico



Obiettivo al 2030 - 5.95 TWh di Produzione

Repowering e Revamping - 300 MW

Nuove Installazioni - 2320 MW

A supporto del PEARS 2030, la Regione Siciliana avvierà le seguenti azioni:

- nuove installazioni di grandi impianti eolici in siti ad elevato potenziale. Per la realizzazione di grandi impianti eolici (Potenza ≥ 1 MW), oltre al rispetto dei vincoli ambientali, il produttore dovrà anche effettuare un'analisi del potenziale al fine di dimostrare l'idoneità del sito. Attraverso tale procedura, saranno, quindi, autorizzati i siti che garantiranno una producibilità teorica superiore ad uno specifico valore minimo tale da giustificare l'impatto ambientale sul territorio generato dall'impianto. Il rilascio del Titolo autorizzativo per la costruzione è subordinato al mantenimento di un livello minimo di performance certificato dal GSE;
- repowering e revamping. Sarà necessario prevedere una procedura autorizzativa semplificata per favorire il repowering di impianti eolici che non ricadono in aree: Natura 2000; Vincolo Paesaggistico; non idonee per impianti eolici; Riserve naturali e Parchi Regionali-Nazionali. La validità di tale procedura sarà vincolata al mantenimento di un livello minimo di performance valutato dal GSE;
- revisione dei vincoli ambientali che limitano la diffusione dell'eolico di piccola taglia. I vincoli ambientali sopra citati, con riferimento particolare alle "non idonee per impianti eolici", verranno rivisti per valutarne l'adeguatezza e la coerenza con l'obiettivo di fare uso di aree dismesse e degradate. Ciò permetterà di valutare la fattibilità dell'installazione di eolico di taglia ridotta in aree dal basso valore paesaggistico (es. aree degradate su Isole Minori), ferme restando le procedure autorizzative e le valutazioni di impatto ambientale alle quali sono assoggettati gli impianti di produzione di energia;

- supporto finanziario regionale per lo sviluppo del minieolico. Per favorire lo sviluppo degli impianti minieolici sulla costa o su terreni agricoli, la Regione realizzerà sia fondi rotativi di finanza agevolata, sia fondi di garanzia per permettere ai piccoli investitori di realizzare impianti eolici di taglia ridotta (Potenza < 200 kW).

Il PEARS in esame è finalizzato ad un insieme di interventi coordinati fra la pubblica amministrazione e gli attori territoriali e supportati da azioni proprie della pianificazione energetica locale, per avviare un percorso che si propone, realisticamente, di contribuire a raggiungere parte degli obiettivi del protocollo di Kyoto, in coerenza con gli indirizzi comunitari. Gli obiettivi strategici possono essere sintetizzati nella valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili e nella riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti.

In accordo con la normativa vigente nel 2013 è stato presentato il Rapporto di Monitoraggio Ambientale del PEARS 2009 - Anno 2012 - che, per le finalità di cui alla presente valutazione, è analizzato in ottica di dati statistici e quindi più specificatamente nella sua parte terza che contiene l'elaborazione dei dati statistici e delle informazioni utili alla costruzione del quadro complessivo della situazione territoriale, economica, energetica ed ambientale della Sicilia riferito all'arco temporale 2009-2011 e l'analisi dei dati e la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità contenuti nel Piano.

Dal rapporto PEARS 2030 vengono di seguito ricapitolati i risultati dell'applicazione del PEARS 2009.

Per quanto concerne il rispetto del precedente PEARS (2009) con particolare riferimento alle fonti di energia rinnovabile di tipo elettrico, sono state raggiunte e ampiamente superate le previsioni al 2012 di potenza installata eolica e, in misura maggiore, fotovoltaica.

Tabella 4.3.1/A - Potenze elettriche degli impianti da fonte rinnovabile (Previsione PEARS al 2012).

Impianti	Potenza GW
Eolici	1,5
Fotovoltaici	0,06
Idroelettrici	0,735
Biomasse	0,05

Nel 2012 è stato raggiunto il target di potenza per il settore idroelettrico. La potenza elettrica da biomassa era pari a 0,0187 GW, rispetto ai 0,05 GW previsti dal PEARS.

Nel corso degli ultimi anni con la riduzione degli incentivi si è registrata una forte diminuzione delle installazioni di impianti da fonte rinnovabile.

Le seguenti tabelle (Tabb. 4.3.1/B-C) riepilogano le potenze installate e le produzioni elettriche da fonti rinnovabili al 2017.

Tabella 4.3.1/B- *Potenze elettriche degli impianti a fonte rinnovabile (consuntivo 2017).*

Impianti	Potenza GW
Eolici	1,811
Fotovoltaici	1,377
Idroelettrici	0,715
Biomasse	0,075

Tabella 4.3.1/C - *Produzione elettrica degli impianti a fonte rinnovabile (consuntivo 2017).*

Impianti	Produzione GW
Eolici	2.803
Fotovoltaici	1.958
Idroelettrici	119
Biomasse	253

Con il Decreto 15 marzo 2012, pubblicato in G.U. n. 78 del 02/04/2012, "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle province autonome (c.d. *Burden Sharing*)", sono stati definiti, sulla base degli obiettivi contenuti nel Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili, gli obiettivi che tengono conto del consumo finale lordo di energia di una Regione o Provincia autonoma e del consumo di energia rinnovabile, secondo delle percentuali fissate dalla tabella A riportata dal suddetto Decreto.

Il "Decreto Burden Sharing", previsto dal D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e promulgato il 15 marzo 2012, stabilisce, per ciascuna regione, gli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi (elettricità, calore e trasporti) con energia prodotta da tecnologie che sfruttano le fonti rinnovabili.

Tali obiettivi regionali che sommati corrispondono al 14%, concorrono, unitamente all'obiettivo Statale sui trasporti, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale del 17%.

Per la Sicilia i valori suggeriti ed attesi del Consumo Finale Lordo da FER e i consumi regionali da FER al fine del raggiungimento dell'obiettivo al 2020, sono rispettivamente (Tabb. 4.3.1/D-G):

Tabella 4.3.1/D - Consumo Finale Lordo in Sicilia.

Consumi elettrici (ktep)	2.139,70
Consumi non elettrici (ktep)	5.411,30
Totale consumi (ktep)	7.551,00

Tabella 4.3.1/F - Consumi da FER in Sicilia.

Consumi elettrici (ktep)	583,80
Consumi non elettrici (ktep)	618,50
Totale consumi (ktep)	1.202,00

Tabella 4.3.1/G - Obiettivi regionali al 2020 per la Sicilia.

Consumo Finale Lordo (ktep)	7.551,00
Consumi da FER (ktep)	1.202,00
Obiettivo regionale al 2020 (%)	15,90

Interferenze

La realizzazione del **progetto in esame contribuisce** al **raggiungimento** dell'**obiettivo** fissato al **2030** dal vigente **PEARS**, anche rivisto in ottica di *Burden Sharing* 2012.

Con riferimento alle aree non idonee ad impianti FER riportate nel Rapporto Ambientale del vigente PEARS, si fa presente che **gli aerogeneratori non rientrano** con la base torre in:

- siti e relative buffer zone inseriti nelle liste del patrimonio mondiale dell'UNESCO (Word Heritage List e Global Geopark e Riserve della Biosfera); aree e beni di notevole interesse culturale e paesaggistico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004; immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo e con riferimento alle disposizioni contenute nei Piani Paesaggistici d'Ambito vigenti;
- aree ubicate su versanti collinari/montani all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica, riportati sul Piano Paesistico Provinciale;

- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale), istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, e della L.R. 98/81 e ss.mm.ii.;
- aree tutelate dal Piano Paesaggistico d'Ambito provinciale;
- zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 02/02/1971;
- Aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- Important Bird Areas (IBA);
- aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità, con riferimento alla Carta della Rete ecologica della Regione Siciliana;
- geositi e le aree interessate da singolarità geologiche;
- borghi e paesaggi rurali tutelati dal Piano Paesistico Provinciale;
- aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico, perimetrare nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e nei Piani adottati dalle competenti Autorità di Bacino;
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
- aree di notevole interesse culturale (art. 10 del D.Lgs. 42/2004);
- zone di livello di tutela 2 e 3 del Piano Paesistico Provinciale;
- fascia di 50 metri da crinali montani e collinari individuati dalle Linee Guida Piano Paesistico Regionale e riportati sul Piano Paesistico Provinciale;
- aree non suscettibili all'uso del suolo individuate dagli Studi geologici redatti per la pianificazione comunale, prendendo come riferimento quelle oggetto di vincolo idrogeologico, censite nel P.A.I. regionale;
- valichi e aree con notevole estensione di rocce affioranti.

Nessuno degli aerogeneratori in progetto ricade quindi in aree non idonee ai sensi del vigente PEARS (cfr. Elaborato 2.1.2 Aree non idonee ai sensi del PEARS).

Non si registrano, altresì, interferenze, con aree di **pregio agricolo** (cfr. Dichiarazioni asseverate - Elaborati 1517-PD_A_9.5.3_REL_r00 - 1517-PD_A_9.5.5_REL_r00). Come richiesto dall' art. 9 del DPR 10 ottobre 2017, nel corso della Conferenza di Servizi, ovvero prima del rilascio dell'autorizzazione unica, la proponente presenterà apposita dichiarazione

sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dagli utilizzatori dei fondi interessati dall'impianto, nella quale verrà specificato che nei fondi non sono state realizzate produzioni di pregio nell'ultimo quinquennio e se, inoltre, le medesime produzioni beneficiano o hanno beneficiato o meno nell'ultimo quinquennio di contribuzioni erogate a qualsiasi titolo per le produzioni di eccellenza siciliana.

4.3.2 Aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica (DP 10 ottobre 2017)

Con Decreto Presidenziale Regionale del 10 ottobre 2017, la Regione Sicilia ha recepito le Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010. In particolare, la norma individua:

- "aree non idonee" all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica in relazione alla potenza e tipologia, in quanto caratterizzate da particolare ed incisiva sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente e del paesaggio ed in quanto rientranti in zone vincolate per atto normativo o provvedimento (art. 1 co. 2).
- "aree oggetto di particolare attenzione" all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nelle quali, a causa della loro sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente o del paesaggio, possono prevedersi e prescriversi ai soggetti proponenti particolari precauzioni e idonee opere di mitigazione da parte delle amministrazioni e dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio (art. 1, co. 3).

La potenza e tipologia degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 1 è classificata dalle codifiche EO1, EO2, EO3, come di seguito specificato:

- EO1: impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza non superiore a 20 kW;
- EO2: impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 60 kW;
- EO3: impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 60 kW.

Interferenze

L'impianto oggetto del presente studio afferisce alla tipologia EO2. Con riferimento alle aree non idonee per impianti EO2 si fa presente che **gli aerogeneratori** in progetto **non ricadono** in:

- aree individuate nel PAI a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3);
- beni paesaggistici, aree e parchi archeologici, boschi tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Siti di Importanza comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Important Bird Areas (IBA) ivi comprese le aree di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta;
- aree interessate dalla Rete ecologica siciliana (RES);
- siti Ramsar (zone umide) di cui ai Decreti Ministeriali e Riserve Naturali di cui alle Leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e s.m.i.;
- oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e s.m.i.;
- Geositi;
- Parchi Regionali e Nazionali;
- corridoi ecologici individuati in base alle cartografie redatte a corredo dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 (SIC, ZCS e ZPS), art. 4, co. 2.

Con riferimento invece alle Aree di particolare attenzione per impianti EO2 si fa presente che gli **aerogeneratori** in progetto ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico mentre **non ricadono** in:

- aree di particolare attenzione caratterizzate da pericolosità idrogeologica e geomorfologica P2- P1-P0;
- aree di particolare attenzione paesaggistica:
 - a. ricadenti nell'ambito e in vista delle aree indicate all'art. 134, comma 1, lett. a) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero in prossimità degli immobili ivi elencati dall'art. 136, comma 1, lett. a) e b);
 - b. ricadenti in prossimità o in vista dei parchi archeologici perimetrati ai sensi della legge regionale n. 20/2000.

Gli aerogeneratori in progetto non ricadono in "aree non idonee" ai sensi della norma in esame, ma in aree di particolare attenzione per la presenza del vincolo idrogeologico.

Non si registrano, come già detto, **interferenze**, con aree di **pregio agricolo** (cfr. Dichiarazioni asseverate - Elaborati 1517-PD_A_9.5.3_REL_r00 - 1517-PD_A_9.5.5_REL_r00). Come richiesto dall'art. 9 del DPR 10 ottobre 2017, nel corso della Conferenza di Servizi, ovvero prima del rilascio dell'autorizzazione unica, la proponente presenterà apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dagli utilizzatori dei fondi interessati dall'impianto, nella quale verrà specificato che nei fondi non sono state realizzate produzioni di pregio nell'ultimo quinquennio e se, inoltre, le medesime

produzioni beneficiano o hanno beneficiato o meno nell'ultimo quinquennio di contribuzioni erogate a qualsiasi titolo per le produzioni di eccellenza siciliana.

4.3.3 Codice dei beni culturali e del paesaggio e Piano Territoriale Paesistico Regionale

Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137", abrogando il precedente D.Lgs. 490/99, detta una nuova classificazione degli oggetti e dei beni da sottoporre a tutela e introduce diversi elementi innovativi per quanto concerne la gestione della tutela stessa.

In particolare, il nuovo Decreto, così come modificato dai Decreti Legislativi n. 156 e n. 157, entrambi del 24/03/2006, identifica, all'art. 1, come oggetto di "tutela e valorizzazione" il "patrimonio culturale" costituito dai "beni culturali e paesaggistici" (art. 2).

Il Codice è suddiviso in cinque parti, delle quali, la Parte II è relativa ai "beni culturali" e la Parte III ai "beni paesaggistici". Nella Parte Seconda "beni culturali", Titolo I, Capo I, art. 10, il Codice, tra l'altro, tutela:

- "le cose mobili ed immobili d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro" (art. 2 ex D.Lgs. 490/99);
- "le cose mobili ed immobili del precedente punto che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante", appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto (art. 2 ex D.Lgs. 490/99);
- "le cose mobili ed immobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose";
- "le ville, i parchi ei giardini che abbiano interesse artistico o storico" (art. 2 ex D.Lgs. 490/99);
- "i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico".

La tutela, Capo III, art. 20, ne impedisce la distruzione, il danneggiamento o l'uso non compatibile con il loro carattere storico-artistico o tale da recare pregiudizio alla loro conservazione. Tra gli interventi soggetti ad autorizzazione (art. 21) del Ministero ricadono "la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostruzione", mentre "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente" ad eccezione delle opere e dei lavori incidenti su beni

culturali ove per il relativo iter autorizzativo si ricorra a conferenza di servizi (art. 25) o soggetti a valutazione di impatto ambientale (art. 26). In questi ultimi due casi l'autorizzazione è espressa dai competenti organi del Ministero con parere motivato da inserire nel verbale della conferenza o direttamente dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Nella Parte Terza "Beni paesaggistici", Titolo I, Capo I, art. 136 e art. 142, il Codice individua come beni paesaggistici:

- *gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (art. 136) - (art. 139 ex D.Lgs. 490/99);*
- *"le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica";*
- *"le ville, i giardini ed i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza";*
- *"i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale";*
- *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze";*
- *le aree tutelate per legge (art. 142) - (art 146 ex D.Lgs. 490/99) - fino all'approvazione del piano paesaggistico:*
- *"i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare";*
- *"i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi";*
- *"i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 Dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";*
- *"le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole";*
- *"i ghiacciai e i circhi glaciali";*
- *"i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;"*

- *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 Maggio 2001, n. 227”;*
- *“le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”;*
- *“le zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR 13 Marzo 1976, n. 448”;*
- *“i vulcani”;*
- *“le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice”;*
- *“gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”.*

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale si articola nelle fasi di cui all’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e persegue i seguenti obiettivi:

- a) la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- b) la valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- c) il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Il parco eolico in esame interessa il Piano d’Ambito 3 della ex provincia di Trapani in regime di adozione e salvaguardia dal 2016, unità di paesaggio locale 13 “Belice” per quanto concerne le torri eoliche e la prima parte del cavidotto interrato verso le SSE Utente, 18 “Fiume Freddo” in merito alle SSE Utente e all’ultimo tratto di cavidotto verso le stesse Stazioni.

Al fine di assicurare la conservazione, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, coerentemente agli obiettivi di cui all’art.1, il Piano:

- analizza il paesaggio e ne riconosce i valori (analisi tematiche);
- assume i suddetti valori e beni come fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio (sintesi interpretative);
- definisce la normativa di tutela volta al mantenimento nel tempo della qualità del paesaggio.

Il Piano Paesaggistico definisce un quadro normativo di riferimento omogeneo e coerente per tutti i piani d’ambito introducendo la definizione dei *livelli di tutela*. Essi sono articolati in tre classi: sono riferiti alle aree vincolate e definiscono le procedure di attuazione della tutela e impongono previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici. In generale:

- Il livello di tutela 1 interessa le aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.
- Il livello di tutela 2 interessa aree caratterizzate dalla presenza di una o più componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale.
- Il livello di tutela 3 riguarda le aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. In tali aree è prevista la mitigazione degli impatti dei detrattori ed è esclusa, di norma, ogni edificazione.

Interferenze

Le aree che ospiteranno le **torri eoliche** e le **Stazioni elettriche** (SSE Utente, SSE condivisa con altri utenti, Stazione RTN) **non interferiscono** con aree vincolate di cui al D.Lgs. 42/2004. Il **cavidotto** lungo il suo tracciato interseca aree vincolate di cui all'art. 134, lett. c "*ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156*" e aree di cui all'art. 142, lett. c "*fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m*" e lett. g, "*territori sottoposti a vincolo di rimboschimento*" (cfr. Elaborato 2.2.2 PTPR Trapani - Beni Paesaggistici). Dalla carta dei Regimi normativi si evince che per le aree oggetto delle segnalate interferenze si registra un livello di tutela di: 2 per le aree di cui all'art. 134 lett. c e art. 142 lett. c; 2 e 3, in funzione dei diversi contesti in esame, per le aree di cui all'art. 142 lett. g (cfr. Elaborato 2.2.1 PTPR Trapani - Regimi Normativi).

Le interferenze segnalate si ritengono, tuttavia, non significative, in quanto il cavidotto interrato verrà posto in opera nell'area di sedime della viabilità esistente in corrispondenza delle citate aree vincolate; queste ultime non verranno pertanto direttamente interferite: gli interventi interesseranno infatti il manto stradale e saranno realizzati in modo da non alterare la morfologia dei luoghi, con scavi localizzati e ricoperti utilizzando lo stesso materiale precedentemente escavato. **Detti interventi non sono peraltro contemplati nelle Norme Tecniche di Attuazione** del Piano Paesistico Provinciale **fra quelli non consentiti** nelle aree in esame (**Piano Paesaggistico - Ambiti regionali 2 e 3** ricadenti nella provincia di **Trapani**

- **Norme tecniche di Attuazione - Art. 33 - Paesaggio locale 13 "Belice" - contesti: 13c** Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/2001) - livello di tutela 1; **13e** Paesaggio della corona del Belice e dei rilievi e dei sistemi seminaturali. Aree di interesse archeologico comprese - livello di tutela 2; **13I** Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - livello di tutela 3).

Si segnala, altresì, che il citato **cavidotto**, in quanto opera interrata rientrante nella tipologia di interventi di cui all'Allegato A del DPR 31/2017, è **esentato** dalla richiesta di **Autorizzazione Paesaggistica**.

4.3.4 Piano Regionale di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle acque è uno strumento di attuazione avente per obiettivo il miglioramento della qualità dei corpi idrici e più in generale la protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

Fu istituito ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/1999 e costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n.183 ed è articolato secondo le specifiche indicate nell'allegato 4 al D.Lgs. 152/1999.

Il Piano di tutela delle acque viene successivamente ripreso nel D.Lgs. 152/2006 all'art. 121 con il quale diventa piano di settore, ed articolato secondo i contenuti elencati nell'art. 121 del citato Decreto e, più in dettaglio, secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza.

Tra i principali contenuti del Piano per la Tutela delle Acque si riscontrano:

- la descrizione generale delle caratteristiche dei bacini idrografici;
- la sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato delle acque;
- l'elenco e la rappresentazione cartografica delle aree in generale ed in particolare quelle sensibili;
- la mappatura delle reti di monitoraggio;
- l'elenco degli obiettivi di qualità ed i programmi di misure adottati;
- l'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare lo stato di qualità delle acque.

Tale attività si sviluppa secondo una prima fase conoscitiva dell'ambiente idrico, seguita da un monitoraggio ed analisi delle acque superficiali e di quelle sotterranee, e da una fase finale della pianificazione con l'individuazione degli interventi da attuare per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità prefissato.

Il Piano di Tutela delle Acque contiene tutti gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Individua 41 Bacini Idrografici contenenti corpi idrici significativi ed altri bacini contenenti corpi idrici non significativi.

Interferenze

Dalle valutazioni ed analisi riportate nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia (adottato con Ordinanza n. 637 del 27/12/2007 (GURS n. 8 del 15/02/2008) e approvato con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 333 del 24/12/2008) **non si evidenziano interferenze** e limitazioni da parte del progetto in esame, che non genererà modifiche sulla disponibilità della risorsa, sulla qualità ambientale e sui fabbisogni (cfr. Elaborato 2.7 - PTA). Per il progetto proposto si registra l'assenza di interferenze significative sul ciclo delle acque superficiali e sotterranee.

4.3.5 Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89 e dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98 e dall'art. 1 bis del D.L. 279/2000, a sua volta modificato dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano.

Nel Piano Straordinario per l'assetto idrogeologico, approvato con D.A. n. 298/41b del 4/7/2000, erano stati individuati nel territorio siciliano n. 57 bacini idrografici principali. Tale suddivisione è stata estrapolata da quella contenuta nel Censimento dei Corpi Idrici - Piano Regionale di Risanamento delle acque, pubblicato dalla Regione Siciliana nel 1986. Nell'aggiornamento del Piano Straordinario, approvato con D.A. n. 543 del 22/7/2002, sono state individuate le aree territoriali intermedie ai sopracitati bacini idrografici principali, raggiungendo un totale di n. 102 fra bacini idrografici principali e aree territoriali intermedie.

L'area interessata dalle opere in progetto ricade nel Bacino Idrografico del Fiume Belice (ID 057) per quanto concerne il parco eolico e parte del cavidotto interrato e nel bacino del Fiume San Bartolomeo (ID 045) per la rimanente parte di cavidotto verso la sottostazione utente e la sottostazione stessa.

Figura 4.3.5/A - Bacino idrografico del Fiume Belice (ID 057).




Figura 4.3.5/B - Bacino idrografico del Fiume San Bartolomeo (ID 045).



Interferenze

Dalla consultazione delle tavole di rischio e pericolosità contenute nel PAI, emerge che le aree che ospiteranno le **torri eoliche** e le **Stazioni elettriche** (SSE Utente, SSE condivisa con altri utenti, Stazione RTN) **non interferiscono con aree a pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico** (cfr. Elaborati 2.6.1 PAI - Pericolosità geomorfologica, 2.6.2 PAI - Rischio geomorfologico, 2.6.3 PAI - Pericolosità idraulica, 2.6.4 PAI - Rischio idraulico).

La **viabilità** di collegamento fra gli aerogeneratori, oggetto di posa del **cavidotto** interrato, nonché i tratti della stessa oggetto di adeguamenti per il transito dei mezzi di cantiere e per il trasporto delle diverse componenti delle turbine, insieme alla viabilità interessata dalla posa in

opera del cavidotto di collegamento verso le SSE Utente, intersecano o lambiscono aree caratterizzate da diverse tipologie di dissesti attivi e quiescenti con livelli di pericolosità geomorfologica P1, P2 e P4 (cfr. Elaborati 2.6.1 PAI - Pericolosità geomorfologica, 2.6.2 PAI - Rischio geomorfologico). Tuttavia, si ritiene che le citate interferenze possano essere considerate poco significative in quanto il cavidotto in progetto verrà totalmente interrato nell'area di sedime della viabilità esistente e non si prevedono, pertanto, interventi che possano alterare gli equilibri idrogeologici e geomorfologici attualmente presenti. In fase esecutiva, in corrispondenza dei citati dissesti, verranno realizzati idonei interventi mitigativi finalizzati ad un'efficace regimentazione delle acque di origine meteorica a garanzia della stabilità delle aree interessate. **Detti interventi non sono peraltro contemplati nelle Norme di Attuazione del Piano fra quelli non consentiti** nelle aree in esame (Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico - Relazione Generale - con revisioni e aggiornamenti di cui al DP 6 maggio 2021 - Supplemento ordinario n. 2 alla GURS parte I, n. 22, del 21 maggio 2021 - Allegato 2 - Capitolo 11 Norme di Attuazione, Art. 12-14-15) e saranno ad ogni modo subordinati al rilascio del Parere di compatibilità da parte dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio per le aree a pericolosità P0-P1-P2 e dell'ARTA per le aree a pericolosità P3-P4.

Nei tratti in cui la predetta viabilità interseca fossi, canali e linee di deflusso in genere, per la posa in opera del cavidotto interrato è stato previsto l'attraversamento in T.O.C. (trivellazione orizzontale controllata) al fine di escludere ogni potenziale interferenza con la rete idrografica superficiale e con il relativo deflusso idrico.

Assenti invece le **interferenze del cavidotto** in progetto con le aree a **pericolosità e rischio idraulico** (cfr. Elaborati 2.6.3 PAI - Pericolosità idraulica, 2.6.4 PAI - Rischio idraulico).

4.3.6 Piano Territoriale Provinciale

La redazione del Piano Territoriale Provinciale (PTP) è prevista dall'art. 12 della Legge Regionale 9/86, istitutiva, in Sicilia, della Provincia Regionale. Tale pianificazione territoriale di area vasta è relativa alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale. Ai fini della definizione di un quadro di riferimento complessivo di assetto funzionale ed ambientale del territorio provinciale, il PTP riguarda altresì la difesa del suolo, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, la tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la valorizzazione dei beni culturali, dei parchi e delle riserve naturali, configurandosi come strumento di riferimento di programmazione economica e organizzazione territoriale.

Il parco eolico in esame comprensivo della prima parte di cavidotto interrato ricade nel Comune di Salaparuta (TP); la rimanente parte di cavidotto verso la SSE Utente, la stazione condivisa e la stazione RTN, e le Stazioni stesse, nel comune di Gibellina (TP).

I PTP hanno come obiettivo fondamentale il potenziamento dell'offerta territoriale, attraverso il miglioramento delle condizioni di accessibilità e mobilità, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti.

Lo scenario ed il modello di territorio definito dai PTP tengono conto della pianificazione paesistica a livello regionale e, a sua volta, rappresentano un importante riferimento per gli atti di pianificazione urbanistica a livello comunale (PRG). Essi definiscono, tra l'altro, la localizzazione delle infrastrutture di livello di "area vasta", ad esempio scuole secondarie superiori, centri sportivi o di commercializzazione prodotti agricoli di interesse sovracomunale e la rete delle principali vie di comunicazione.

Va evidenziato che i PTP hanno efficacia non prescrittiva ma di solo atto di indirizzo, sia nel corpo normativo che nei relativi elaborati cartografici, verso le politiche di governo del territorio dei comuni interessati.

Al Piano Territoriale Provinciale compete quindi la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio e le scelte con valenza strutturale e strategica. Ad esso si devono adeguare i PRG (comunali) ai quali, invece, competono le scelte con valenza operativa e direttamente vincolanti nei confronti dei cittadini.

Interferenze

Dall'analisi delle strategie pianificatorie messe in atto nel PTP della (ex) Provincia di Trapani e delle relative NTA, **non si riscontrano potenziali interferenze** con il progetto in esame o prescrizioni specifiche per le opere previste.

4.3.7 Parchi nazionali e regionali e Riserve regionali

La Regione Sicilia, con le Leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 e s.m.i., ha identificato nei parchi regionali e nelle riserve naturali le aree da destinare a protezione della natura. Con il Decreto n. 970/91 è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Le aree naturali protette della Sicilia comprendono quattro Parchi regionali (Madonie, Nebrodi, Etna, Alcantara; per il Parco dei Monti Sicani, il TAR in data 13/06/2019 ha per la terza volta annullato il Decreto di Istituzione) che occupano complessivamente una superficie di circa 185.000 ettari pari al 7,2% del territorio regionale, e 76 riserve naturali regionali, per una superficie complessiva di circa 85.000 ettari pari al 3,3% della superficie regionale.

Nel territorio regionale è altresì presente il Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/07/2016, esteso circa 6.650 ettari.

Interferenze

L'area interessata dalle opere in progetto **non interferisce** con i territori protetti dei Parchi e delle Riserve Naturali presenti nell'isola. L'area protetta più vicina alle aree oggetto di interventi è la Riserva Naturale Orientata (RNO) "Grotta di Santa Ninfa" i cui confini fanno registrare tuttavia una distanza minima di circa 5 km rispetto all'aerogeneratore "A06" e di 3,6 km rispetto alle SSE Utente; il cavidotto, nel suo tracciato interrato dal parco eolico alle citate SSE, corre ad una distanza minima di circa 2,5 km dalla predetta RNO (*cf.* Elaborati 2.3.3 Inquadramento urbanistico e vincolistico: Parchi e riserve).

Tali distanze permettono di potere ragionevolmente supporre l'assenza di significative interferenze dirette o indirette degli interventi in progetto con il sistema ambientale e con gli obiettivi di tutela della citata RNO.

4.3.8 Aree boscate L.R. 16/1996

La Regione Siciliana, tramite il Comando del Corpo Forestale, in merito alle aree boscate di cui al D.Lgs. 34/2018, art. 3-4 (ex D.Lgs. 227/2001), si è dotata di un Sistema Informativo Forestale (SIF) in grado di mettere a disposizione il maggior numero possibile di informazioni riguardanti aspetti diversi del territorio forestale e degli spazi naturali.

Il SIF, infatti, gestisce e rende disponibili informazioni territoriali sulle superfici boscate in termini di cartografie e dati tabellari. Adottando come base di classificazione del soprassuolo le tipologie forestali, sono stati realizzati la Carta Forestale Regionale (in scala 1:10.000) e l'Inventario Forestale Regionale: entrambi costituiscono parte di un'infrastruttura informatica perfettamente integrata nel Sistema Informativo Territoriale della Regione (SITR).

La L.R. 16/1996, Art. 4 Definizione di bosco (sostituito dall'art. 1 della L.R. 13/99), recita:

"1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.

2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.

5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto"

In seguito il D.P. 28 giugno 2000, fornisce, all'art. 1, la Definizione di macchia mediterranea: *"Per le finalità del presente decreto, si definisce macchia mediterranea una formazione vegetale, rappresentativa del clima termomediterraneo caratterizzata da elementi sclerofillici costituenti associazioni proprie dell'Oleo-Ceratonion, alleanza dell'ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni (Quercetea ilicis), insediata stabilmente in spazi appropriati in maniera continua e costituita da specie legnose arbustive a volte associate ad arboree, più o meno uniformi sotto l'aspetto fisionomico e tassonomico. Le specie guida più espressive sono rappresentate da: ... Per l'attribuzione di una determinata formazione vegetale alla macchia mediterranea occorre che siano rappresentate almeno cinque delle specie elencate ivi compresi gli elementi arborei riconducibili alla stessa associazione dell'Oleo-Ceratonion. La presenza diffusa nell'ambito della superficie considerata di una o più specie legnose residue da colture agricole (olivo, mandorlo, frassino, noce, pero, nocciolo, melo, pistacchio, agrumi, etc.) esclude ogni riferimento alla macchia mediterranea".*

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 16/96, sostituito dall'art. 3 della L.R. 13/99 e modificato dalla L.R. 14/2006, sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto fissata ai sensi dell'art. 89 della L.R. 6/2001: *"nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150".* Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto è di 200 metri (L.R. 16/96 e ss.mm.ii., art. 10, comma 2).

Interferenze

Le aree interessate dall'installazione degli **aerogeneratori** e delle **Stazioni elettriche** (SSE Utente, SSE condivisa con altri utenti, Stazione RTN) **non interferiscono** con le aree boscate di cui alla L.R. 16/1996 e ss.mm.ii. e con le relative fasce di rispetto di cui alla L.R. 6/2001; il **cavidotto**, lungo il suo tracciato per il collegamento fra gli aerogeneratori e nel percorso verso

le SSE Utente interseca invece delle aree oggetto di tutela: tuttavia, trattasi di interferenze ritenute trascurabili, in quanto il cavidotto verrà posto in opera nell'area di sedime della viabilità esistente che attraversa le citate aree tutelate; le stesse non verranno pertanto direttamente interferite, in quanto i lavori per la messa in opera interesseranno il manto stradale e non intaccheranno le formazioni boschive o di macchia presenti ai margini (cfr. Elaborato 1517-PD_A_2.5_TAV_r00).

Le interferenze segnalate saranno tuttavia oggetto di acquisizione del relativo nulla-osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente.

4.3.9 Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio

L'attività estrattiva dei materiali da cava è regolamentata sul territorio siciliano mediante la predisposizione di piani regionali secondo il disposto dell'art.1 e 40 della Legge Regionale 9 dicembre 1980 n.127, articolato nei Piani Regionali dei Materiali da Cava (P.RE.MA.C.) e dei Materiali Lapidei di Pregio (P.RE.MA.L.P.). La proposta dei Piani citati è stata predisposta ai sensi dell'art.2, comma 1, della L.R. 10 marzo 2010 n. 5.

I Piani Regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio conseguono l'obiettivo generale di un approccio integrato per lo sviluppo sostenibile, in modo da garantire un elevato livello di sviluppo economico e sociale, al contempo, di protezione ambientale in un quadro di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, al fine di soddisfare il fabbisogno regionale dei materiali da cava per uso civile ed industriale, nonché dei materiali di pregio in una prospettiva di adeguate ricadute socioeconomiche nella Regione Siciliana.

Le N.T.A. allegate ai Piani, ai sensi della L.R. 9 Dicembre 1980 n. 127, disciplinano la programmazione regionale in materia di estrazione delle sostanze minerali di cava e l'esercizio della relativa attività nel territorio della Regione.

Interferenze

Dall'analisi della cartografia dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia - disponibile sul Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.), non si registra la presenza di aree di coltivazione ubicate nei pressi dell'area interessata dalle opere in progetto che possano subire interferenze a causa degli interventi previsti; l'**assenza di interferenze** è intesa sia in riferimento all'area di destinazione del parco eolico, sia all'area interessata dal tracciato del cavidotto di collegamento alle Stazioni elettriche (SSE Utente, SSE condivisa con altri utenti, Stazione RTN), Stazioni incluse.

Il progetto proposto risulta, pertanto, compatibile con le N.T.A. dei Piani Regionali P.RE.MA.C. e P.RE.MA.L.P. in esame.

4.3.10 Piano delle Bonifiche delle aree inquinate

Il Piano Regionale delle Bonifiche e delle Aree Inquinata, adottato con Ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, riguarda il censimento e la mappatura delle aree potenzialmente inquinate, definendo degli elenchi regionale e provinciali di priorità, in merito al livello di contaminazione ed al pericolo che un'area inquinata possa interessare l'uomo e le matrici ambientali circostanti.

Nel piano sono stati censiti 1009 siti potenzialmente inquinati: aree industriali dismesse; aree industriali esistenti; discariche abusive; discariche provvisorie; discariche controllate; abbandoni; depositi di rifiuti; tipologie non specificate; aree demaniali marittime. Per ciascuna tipologia il Piano riporta un elenco per categoria di siti inquinati.

Interferenze

Dalle analisi effettuate è stato possibile appurare che il parco eolico in esame, comprensivo di tutte le opere e infrastrutture annesse per il collegamento alla RTN, **non interferisce** con i siti potenzialmente inquinati di cui al Piano in esame.

4.3.11 Piano Regionale per la lotta alla Siccità 2020

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 56 del 13 febbraio 2020 ha dato incarico all'Autorità di Bacino di redigere il Piano Regionale di lotta alla siccità.

Nel Piano, approvato con D.P. n. 07/AdB/2020 del 4/09/2020, la gestione della siccità è stata affrontata partendo dalle linee generali indicate nella Direttiva 2000/60/CE. La Direttiva, infatti, persegue l'obiettivo di mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità con lo scopo di garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo sostenibile, equilibrato ed equo delle risorse idriche. In questo senso la Direttiva evidenzia come la problematica attinente la siccità vada affrontata in maniera integrata nell'ambito dell'azione complessiva di tutela e gestione delle risorse idriche.

Successivamente, la commissione della Comunità Europea con la comunicazione 414 del 2007 dal titolo "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea", ha definito una prima serie di opzioni strategiche a livello europeo, nazionale e regionale per affrontare e ridurre i problemi di carenza idrica e siccità all'interno dell'Unione Europea.

La linea dettata dai documenti menzionati è stata oggetto di approfondimento e confermata nell'ambito della Comunicazione n. 673 del 2012 con la quale la commissione ha presentato il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee. Il Piano afferma che l'uso sostenibile delle acque europee, soprattutto in termini quantitativi, costituisce una vera e propria sfida per i

gestori delle risorse idriche, alla luce dei fenomeni globali come i cambiamenti climatici e lo sviluppo demografico.

Al fine di fare fronte a questi fenomeni globali, oltre a migliorare la pianificazione degli utilizzi delle risorse idriche è necessario che siano adottate misure di efficientamento dei sistemi che consentano un risparmio di acqua e, in molti casi, anche un risparmio energetico. Nel settore agricolo occorre migliorare l'efficienza dell'irrigazione con modalità che siano in linea con gli obiettivi della Direttiva quadro sulle acque.

Altro problema da affrontare è quello delle perdite dalle reti di distribuzioni idriche. Da ultimo viene ripreso quanto già suggerito nella comunicazione del 2007 sulla possibilità di potenziare le infrastrutture di approvvigionamento idrico prendendo sempre in considerazione tutti i miglioramenti in termini di efficienza sul fronte della domanda.

Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle acque, le autorità responsabili dei bacini idrografici elaborano degli obiettivi di efficienza idrica per i bacini che sono già sotto stress idrico o rischiano di esserlo.

La Delibera di Giunta n. 56 del 13 febbraio 2020, nel promuovere l'elaborazione di un piano di azione per la lotta alla siccità, ha indicato le principali linee d'azione di seguito riportate:

- 1) collaudo ed efficientamento delle dighe;
- 2) riqualificazione della rete di distribuzione dei Consorzi di bonifica;
- 3) lotta alla desertificazione;
- 4) realizzazione di laghetti collinari;
- 5) nuovi sistemi di irrigazione nelle aziende agricole.

Come stabilito dalla Direttiva 2000/60, l'elaborazione del piano è stata effettuata tenendo conto che la lotta alla siccità va affrontata in maniera integrata nell'ambito dell'azione complessiva di tutela e gestione delle risorse idriche. In tal senso il Piano di gestione del distretto costituisce lo strumento con cui sono individuate una serie di misure di governance della risorsa idrica finalizzate ad assicurare l'equilibrio tra la disponibilità di risorse reperibili o attivabili in un'area di riferimento e i fabbisogni per i diversi usi. Tutto ciò in un contesto di sostenibilità ambientale, economica e sociale, nel rispetto dei citati criteri e obiettivi stabiliti dalla Direttiva 2000/60 e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche in relazione ai fenomeni di siccità e agli scenari di cambiamento climatico.

In questo senso le azioni individuate nel presente Piano costituiscono attuazione delle misure di gestione delle risorse idriche individuate nel Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia.

Gli interventi individuati nel Piano Regionale per la lotta alla Siccità 2020, sono:

- Azione 1. Interventi di riqualificazione della rete dei consorzi di bonifica: gli interventi

- prevedono l'ammodernamento dei sistemi di adduzione e distribuzione consortile al fine di ridurre le perdite e implementare sistemi di adduzione idraulicamente più efficienti;
- Azione 2. Realizzazione di piccoli invasi e laghetti collinari: gli interventi prevedono la realizzazione di piccoli invasi al fine di migliorare l'efficienza dell'accumulo idrico;
 - Azione 3. Interventi di interconnessione degli schemi idrici esistenti: gli interventi prevedono la realizzazione di opere di connessione di schemi acquedottistici alimentati da invasi al fine di migliorarne l'efficienza.
 - Azione 4. Interventi di riutilizzo acque reflue depurate in agricoltura: gli interventi prevedono la realizzazione degli impianti di affinamento delle acque reflue depurate e le opere di adduzione alle aree di utilizzo. L'individuazione degli interventi è subordinata a preliminari studi di fattibilità e alla stipula di accordi con gli enti di governo dell'ambito e i consorzi di bonifica;
 - Azione 5. Interventi per la riduzione delle perdite e per la manutenzione delle reti di distribuzione nel settore idropotabile: attuazione di interventi strutturali unitamente a misure non strutturali di risparmio consistenti in interventi per la sostituzione e manutenzione delle reti di adduzione e distribuzione;
 - Azione 6. Interventi per la riduzione delle perdite e per la manutenzione delle reti di distribuzione nel settore idropotabile: attuazione di misure non strutturali di risparmio consistenti nel controllo delle pressioni di rete, controllo attivo delle perdite le operazioni di prevenzione, ispezione e manutenzione delle condotte e tempestività degli interventi di riparazione, estensione dei contatori o dei sub-contatori, uso di apparati tecnologicamente avanzati per ridurre gli errori di misura;
 - Azione 7. Misure per la riduzione dei consumi nel settore idropotabile: azioni di incentivazione per l'applicazione di dispositivi e tecniche per il risparmio dell'acqua (riduttori di flusso, accumulo acque meteoriche, riuso acque grigie, ecc.);
 - Azione 8. Ottimizzare l'uso dell'acqua irrigua attraverso pratiche di irrigazione che migliorano l'efficienza di distribuzione come l'utilizzo di sistemi irrigui a bassa portata (es: gocciolatori, ali interrate) associati a tecniche di fertirrigazione: gli interventi prevedono l'ammodernamento dei sistemi di irrigazione aziendali al fine di conseguire la riduzione dei consumi irrigui;
 - Azione 9. Implementazione di sistemi di supporto decisionale (DSS): gli interventi prevedono la realizzazione di DSS finalizzati a risparmiare acqua e ottimizzare l'efficienza produttiva e la qualità delle colture, utilizzando sia semplici servizi *web-based* capaci di stimare l'evapotraspirazione colturale partendo dai dati meteo, sia DSS più complessi, dotati di sensori pianta e/o suolo;

- Azione 10. Potenziamento del sistema conoscitivo e di monitoraggio: l'azione prevede il potenziamento del sistema di monitoraggio della siccità al fine di programmare e attuare l'adozione di misure di mitigazione della siccità e la predisposizione di interventi volti a ridurre la vulnerabilità alla siccità dei sistemi idrici. Il sistema di monitoraggio della siccità si basa su indici che permettono di identificare nel modo più efficace e tempestivo l'insorgere di condizioni di siccità;
- Azione 11. Potenziamento del sistema conoscitivo e di monitoraggio della qualità delle acque: l'azione prevede il potenziamento del sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee anche con riferimento agli inquinanti emergenti;
- Azione 12. Sistemi di supporto alla decisione nella gestione dei sistemi di serbatoi: l'azione prevede l'implementazione di un sistema in grado di definire, sulla base dello stato del sistema (volumi invasati, deflussi presenti e/o previsti), i rilasci alle utenze che minimizzino il rischio di gravi deficit futuri, tenendo conto delle priorità nei diversi usi e dei diversi vincoli nelle erogazioni, compreso il rilascio delle portate ecologiche a valle. Le regole devono inoltre tenere conto di eventuali volumi riservati per la laminazione delle piene;
- Azione 13. a) Ottimizzazione dell'uso delle risorse - fonti esistenti; a.2) attuazione degli interventi programmati sulle dighe; a.2.2) redazione progetti di gestione degli invasi. Redazione dei progetti di gestione degli invasi come strumento di gestione dei sedimenti al fine di mantenere i volumi utili degli invasi e migliorare le condizioni idro-morfologiche a valle degli invasi. Gli esiti dei progetti di gestione porteranno ad un nuovo quadro di interventi necessari per attivare la rimozione progressiva dei sedimenti (sfangamento);
- Azione 14. a) Ottimizzazione dell'uso delle risorse - fonti esistenti; a.2) attuazione degli interventi programmati sulle dighe; a.2.3) Interventi mirati a completare i lavori costruzione delle dighe già inserite in documenti di programmazione. Si prevede il completamento delle opere di realizzazione delle dighe già programmate e/o in parte finanziate di seguito indicate: Pietrarossa (già finanziata), Blufi (finanziata la progettazione), Cannamasca;
- Azione 15. a) Ottimizzazione dell'uso delle risorse - fonti esistenti; a.2) attuazione degli interventi programmati sulle dighe; a.2.2) interventi di sfangamento degli invasi. Interventi finalizzati a rimuovere i volumi d'interrimento presenti nelle principali Dighe (Rosamarina; Sanzano Poma, Garcia, Comunelli, Disueri Cimia, Pozzillo, Don Sturzo, Olivo).

Interferenze

Dall'analisi delle schede degli interventi sopra elencati e delle relative azioni previste, emerge l'**assenza di interferenze** fra gli interventi in progetto per il parco eolico in esame, opere per il collegamento alla RTN incluse, e il Piano Regionale per la lotta alla Siccità 2020.

4.3.12 Piano di gestione del Rischio Alluvioni

La Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, nota come "Direttiva Alluvioni", è stata adottata al fine di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità europea. La Direttiva prevede a tal fine l'individuazione delle misure idonee sulla base di un'attività di pianificazione suddivisa in tre fasi successive e tra loro concatenate, così articolate:

1. valutazione preliminare del rischio di alluvioni;
2. individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni con elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni;
3. predisposizione dei piani di gestione del rischio di alluvioni.

La "Direttiva Alluvioni" ha riaffermato l'attenzione della politica comunitaria alle problematiche connesse al mantenimento della sicurezza idraulica del territorio nell'ambito del più ampio tema della gestione delle acque.

La Direttiva Alluvioni insieme alla Direttiva Acque (Direttiva 2000/60/CE) costituiscono il quadro della politica comunitaria delle acque integrando gli aspetti della qualità ambientale con quelli della difesa idraulica. Tale approccio integrato definito a livello europeo, già introdotto in Italia con la Legge 183/89 di riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo, è stato successivamente ribadito con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che ha riconfermato la validità del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) quale strumento di pianificazione nel quale è definito il quadro delle criticità e sono individuate le azioni necessarie anche per quanto attiene il rischio idraulico da alluvioni.

L'attuazione della "Direttiva Alluvioni" costituisce quindi un momento per proseguire, aggiornare e potenziare l'azione intrapresa con il P.A.I. dando maggiore peso e rilievo all'attuazione degli interventi non strutturali e di prevenzione.

Interferenze

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Sicilia è stato elaborato sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio idraulico del PAI: dalla consultazione di dette tavole, emerge che le aree che ospiteranno l'impianto eolico in esame e le opere di connessione alla RTN non

interferiscono con aree a pericolosità e rischio idraulico (cfr. Elaborati 2.6.3 PAI - Pericolosità idraulica, 2.6.4 PAI - Rischio idraulico). Si segnala, pertanto, l'**assenza di interferenze** fra l'impianto eolico comprensivo di opere di connessione alla RTN e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Sicilia.

4.3.13 Piano Regionale Faunistico-Venatorio

La Legge 157/92 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", prevede all'articolo 10 "Piani faunistico-venatori", che le Regioni realizzino e adottino per una corretta ed attenta politica di gestione del patrimonio naturale, un piano faunistico-venatorio, con validità quinquennale, all'interno del quale vengano individuati gli indirizzi concreti verso la tutela della fauna selvatica, con riferimento alle esigenze ecologiche ed alla tutela degli habitat naturali e verso la regolamentazione di un esercizio venatorio sostenibile, nel rispetto delle esigenze socio-economiche del paese.

Il Piano Faunistico venatorio rappresenta, quindi, lo strumento fondamentale con il quale le regioni, anche attraverso la destinazione differenziata del territorio, definiscono le linee di pianificazione e di programmazione delle attività da svolgere per la conservazione e gestione delle popolazioni faunistiche, nel rispetto delle finalità di tutela perseguite dalle normative vigenti per il prelievo venatorio.

La Regione Siciliana ha recepito la norma nazionale con la Legge n. 33 del 1 settembre 1997 e s.m.i. "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e, con l'articolo 14 "Pianificazione faunistico-venatoria", ha dettato le indicazioni generali per la redazione del Piano regionale faunistico-venatorio.

Per adempiere a tali indicazioni, il Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura ha provveduto alla redazione e all'approvazione del vigente Piano Regionale Faunistico-venatorio, previsto per il quinquennio 2013-2018. Detto Piano, al fine di salvaguardare la fauna selvatica dall'attività venatoria individua le seguenti aree di protezione:

- Aree protette e Riserve Naturali;
- Siti Natura 2000;
- Istituti faunistici istituiti ai sensi della legge n. 157/92 - Oasi di protezione;
- Important Bird Areas (IBA);
- Aree umide d'interesse internazionale;
- Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC);
- Aziende Faunistico-Venatorie (AFV);
- Aziende Agro-Venatorie (AAV);

- Zone cinologiche e gare cinofile;
- Aree boscate e demani forestali;
- Centri di recupero per la Fauna Selvatica autorizzati;
- Fondi chiusi.

Interferenze

Dall'analisi del Piano Regionale Faunistico-Venatorio emerge che l'area interessata dal parco eolico in esame, comprensiva di quella oggetto delle opere di connessione alla RTN, **non rientra in aree di protezione faunistica.**

4.3.14 Piano di Tutela del Patrimonio (Geositi)

La Sicilia è stata la prima regione in Italia a dotarsi di uno strumento legislativo per la tutela e la valorizzazione dei Geositi, luoghi che la normativa regionale (Decreto Assessoriale ARTA n. 87/2012) definisce come *"quelle località o territori in cui è possibile riscontrare un interesse geologico, geomorfologico, paleontologico, mineralogico, ecc., e che, presentando un valore scientifico/ambientale, vanno preservati con norme di tutela specifiche"*.

La Regione Sicilia ha a sua disposizione una specifica normativa di tutela (Legge Regionale n. 25 del 11/04/2012, *"Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei Geositi in Sicilia"*; Decreto Assessoriale ARTA n. 87/2012 relativo alle linee guida per la gestione del Catalogo Regionale dei Geositi e l'individuazione delle modalità per l'istituzione del singolo Geosito) che è volta sia ad impedire il degrado del Patrimonio Geologico, sia alla valorizzazione del bene geologico attraverso la divulgazione e la sua fruizione.

A livello regionale, la conservazione del Patrimonio Geologico siciliano è demandata all'Assessorato Territorio e Ambiente (ARTA) che da diversi anni, anche in collaborazione con l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ha in atto progetti di censimento delle emergenze geologiche di maggiore pregio e interesse scientifico come il censimento dei Geositi Siciliani, finalizzato alla realizzazione del "Repertorio Nazionale dei Geositi".

La L.R. 25/2012 dispone che l'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente stabilisca per decreto: l'istituzione del Catalogo Regionale dei Geositi che dovrà essere gestito dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente (Art. 1); i criteri, gli indirizzi e le linee guida per la gestione e tutela dei Geositi, individuando l'ente gestore del geosito (Enti Parco, Province Regionali, Comuni, Azienda Regionale delle Foreste Demaniali, Enti Gestori Aree Naturali Protette, Associazioni territorialmente competenti) (Art. 2). Dispone, inoltre, che il Dipartimento Regionale dell'Ambiente provveda al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio

geologico e a sviluppare progetti di conoscenza, di valorizzazione della geodiversità regionale e di fruizione responsabile dei Geositi.

Il D.A. n. 87 del 11/06/2012, integrato e modificato con il successivo D.A. n. 175 del 09/10/2012, definisce il Geosito, stabilisce l'iter per la sua istituzione e istituisce il Catalogo dei Geositi della Sicilia. Seguiranno le "Procedure per l'istituzione e norme di salvaguardia e di tutela dei Geositi della Sicilia", ovvero, le direttive relative all'uso dell'area del Geosito, nelle quali vengono declinate le attività vietate e quelle esercitabili sia nel Geosito senso stretto sia nella sua fascia di rispetto, oltre a definire l'iter procedurale per l'istituzione.

Il Catalogo dei Geositi è un database che consente la raccolta sistematica, la consultazione e l'elaborazione delle informazioni riguardanti i siti di interesse Geologico della Sicilia. Oltre alle caratteristiche strettamente scientifiche, tali informazioni riguardano la presenza di vincoli che insistono sul sito, lo stato di conservazione, l'eventuale rischio di degrado naturale e antropico e la possibilità di fruizione o l'eventuale rischio di incolumità per i visitatori. Il Catalogo comprende ad oggi 85 Geositi, di cui:

- 76 Geositi ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, istituiti con D.A. n. 106 del 15/04/2015;
- 3 Geositi di rilevanza mondiale, istituiti con appositi Decreti Assessoriali che prevedono norme di tutela specifiche (D.A. nn. 103, 104 e 105 del 15/04/2015);
- 6 Geositi, sia di rilevanza mondiale che nazionale, istituiti con D.A. del 01/12/2015 e del 11/03/2016.

A questi si aggiungono:

- 200 "Siti di interesse geologico", siti cioè di riconosciuto interesse scientifico che verranno progressivamente istituiti e che rappresentano una prima selezione, effettuata dal gruppo scientifico tra i circa 2000 Siti di Attenzione del Catalogo regionale. Questi sono catalogati come "segnalati", "proposti" o "inventariati" secondo tre classi di censimento che sono in relazione ad un grado crescente di approfondimento delle informazioni ed alla completezza di queste rispetto alle voci dell'apposita scheda di censimento prevista dalla Regione siciliana;
- circa 2000 "Siti di Attenzione", cioè siti i cui requisiti di rarità e rappresentatività devono essere confermati da studi ed approfondimenti scientifici per essere successivamente inseriti a pieno titolo tra i "Siti di interesse geologico".

Interferenze

Le aree interessate dal parco eolico in esame e da tutte le opere per il collegamento alla RTN **non interferiscono** con i siti di interesse Geologico di cui al citato Catalogo dei Geositi della Sicilia (*cf.* Elaborato 2.2.3 PTPR Trapani - Componenti del paesaggio).

4.3.15 Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi

Il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi (2015) è stato redatto quale aggiornamento del Piano AIB (Anti Incendi Boschivi) 2005.

Il piano è impostato in ottemperanza alle indicazioni della "Legge quadro in materia di incendi boschivi" del 21 novembre 2000 n. 353 e sulla base delle linee guida e delle Direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, adattandone le caratteristiche, date le specificità del problema incendi boschivi, all'ambito territoriale della regione Siciliana, alla legislazione regionale vigente (L.R. 16/2006), all'assetto organizzativo e di competenze degli Enti Regionale preposti alle diverse attività previste nel presente piano.

Il Piano in esame ha per oggetto gli incendi boschivi, come da definizione di cui all'articolo 2 della Legge 21/11/2000 n. 353), ovvero "*...un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi...*".

Gli incendi trattati nel Piano vengono distinti in due macrocategorie:

- incendi di bosco o di vegetazione, ovvero, evento che colpisce sia aree forestali e preforestali, sia aree caratterizzate da un diverso uso del suolo, che comprendono anche "aree a vegetazione arbustiva e erbacea, pascoli e incolti";
- incendio di interfaccia con l'urbano, ovvero, incendio di bosco in prossimità di centri urbanizzati o industriali.

Le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva devono tenere conto di queste diverse realtà, delle loro caratteristiche e delle pressioni sociali che vi si esercitano. Il piano AIB rappresenta il principale strumento di supporto alle decisioni ai fini del coordinamento delle attività e degli interventi di prevenzione e lotta antincendio; definisce e dimensiona il patrimonio boschivo in funzione dei principi e della misura con cui si vuole proteggere e si basa sui principi di:

- fire control: intervento rapido da parte delle strutture preposte per effettuare l'estinzione degli incendi, attraverso la disponibilità di approvvigionamento idrico, di mezzi, di personale impiegato nei servizi Antincendi;

- fire management: difesa del territorio dal fuoco mediante la gestione delle risorse (di cui al precedente punto) e dell'elemento fuoco, prevedendo una protezione totale attraverso un maggiore impiego di risorse, per aree ristrette del territorio di particolare importanza, ed accettando, in funzione di principi concordati e condivisi, per le restanti porzioni di territorio una protezione parziale (limitazione delle risorse) che preveda anche un passaggio del fuoco per superfici limitate;
- prevenzione selvicolturale generale e specifica: l'attività selvicolturale costituisce un valido contributo alla riduzione del rischio; in dettaglio, le attività volte a ridurre il combustibile e a facilitare la gestione e la presenza umana nei boschi sono da considerarsi forme di prevenzione attiva. Ad essa si aggiungono i diversi ambiti di attività specifiche di supporto alla lotta agli incendi, tra queste lo sviluppo di un'adeguata rete di infrastrutture di viabilità, avvistamento e comunicazione, disponibilità di approvvigionamento idrico, di mezzi, formazione del personale impiegato nei servizi Antincendi;
- selvicoltura e assestamento forestale: miglioramento della protezione della foresta attraverso interventi mirati di carattere preventivo basati sulla cultura della prevenzione degli incendi;
- vincoli sulle aree bruciate, a cui si devono aggiungere la ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendi e interventi per la difesa della pubblica incolumità.

Interferenze

L'area interessata dal **parco eolico** e dal **cavidotto interno** di collegamento dei singoli aerogeneratori, opere di adeguamento stradale incluse, insieme all'area in cui verranno realizzate le **Stazioni elettriche** (SSE Utente, SSE condivisa con altri utenti, Stazione RTN), **non è stata percorsa dal fuoco negli ultimi 10 anni** (cfr. Elaborato 2.10 Aree percorse dal fuoco).

Il cavidotto esterno dal parco eolico verso le SSE Utente interseca verso la metà del suo tracciato diverse aree percorse dal fuoco nell'ultimo decennio: tuttavia, le opere per la posa in opera dello stesso interesseranno l'area di sedime della viabilità esistente e non interferiranno quindi con le aree naturali, pascoli e aree boscate, sottoposte a vincolo a seguito di incendio. Alla luce di quanto sopra esposto, per il progetto proposto si segnala l'**assenza di interferenze** con il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi".

4.4 Strumenti di pianificazione locale

4.4.1 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima

Nelle moderne strategie di salvaguardia ambientale, la pianificazione energetica comunale è la base per la corretta e sostenibile realizzazione degli obiettivi a tutti i livelli territoriali.

I Comuni di Salaparuta e Gibellina hanno aderito al Patto dei Sindaci e pubblicato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).

Il PAES è un documento che indica come i firmatari del Patto dei Sindaci rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. Tenendo in considerazione i dati dell'Inventario di Base delle Emissioni, il documento identifica i settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere l'obiettivo di riduzione della CO₂. Definisce misure concrete di riduzione, insieme a tempi e responsabilità, in modo da tradurre la strategia di lungo termine in azione.

A livello regionale, la Regione Siciliana è intervenuta attivamente riconoscendo al Patto dei Sindaci un ruolo strategico per la promozione di politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. Cogliendo appieno lo spirito del programma comunitario, ha inteso rafforzare la partecipazione dei comuni siciliani al Patto dei Sindaci, individuando linee di intervento finalizzate a sostenere le Amministrazioni comunali (Circolare Dirigenziale n. 1/2013 e D.G.R. n. 460 del 30/11/2013). L'obiettivo minimo puntava a ridurre del 20% le emissioni di gas serra entro il 2020. L'obiettivo, denominato "20/20/20" corrisponde a: +20% di produzione da fonti rinnovabili, -20% di emissione di gas serra, +20% di risparmio energetico.

In prospettiva futura, i firmatari condividono una visione per il 2050: accelerare la decarbonizzazione dei loro territori, rafforzando la capacità di adattarsi agli inevitabili impatti del cambiamento climatico e consentendo ai loro cittadini di accedere a un'energia sicura, sostenibile e accessibile. Le città firmatarie si impegnano a sostenere l'attuazione dell'obiettivo comunitario di riduzione del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030 e l'adozione di un approccio comune per affrontare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti pratici, i firmatari del Patto si impegnano a presentare, entro due anni dalla data della decisione del consiglio locale, un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che indichi le azioni chiave che intendono intraprendere. Il Piano conterrà un Inventario di Base delle Emissioni per monitorare le azioni di mitigazione e la Valutazione di Vulnerabilità e Rischi Climatici. Questo audace impegno politico segna l'inizio di un processo di lungo termine che vede le città impegnate a riferire ogni anno sui progressi dei loro piani.

Con DDG n. 908 del 26/10/2018 l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Energia della Regione Sicilia, ha approvato il "Programma di ripartizione di

risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)", al fine di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci.

I Comuni di Salaparuta e di Gibellina puntano a ridurre le emissioni dei gas serra responsabili del riscaldamento globale e promuovono azioni innovative per l'uso di energie rinnovabili e per l'aumento dell'efficienza energetica, per indirizzare la società civile verso la sostenibilità energetica. Gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere sono in linea con la pianificazione nazionale ed europea, dal momento che riprendono fortemente la volontà di intensificare la produzione, lo sviluppo e la diffusione degli impianti a fonti rinnovabili, oltre che adeguare i propri edifici agli standard di efficienza energetica cercando anche di individuare gli strumenti più idonei per il territorio.

Interferenze

L'impianto proposto **risulta coerente** con le previsioni indicate dai PAES esaminati in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili.

4.4.2 Piano Regolatore Generale

Il Piano Regolatore Generale Comunale detta prescrizioni esecutive in merito ai fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi. Contestualmente all'adozione del Piano Regolatore Generale, i Comuni sono tenuti a deliberare il regolamento edilizio di cui all'art. 33 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

Il Piano Regolatore Generale è articolato distinguendo le zone del territorio comunale ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, ed indicando in particolare:

- le parti di territorio comunale delimitate come centri edificati ai sensi dell'art. 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- le restanti parti del territorio comunale.

La regione Sicilia ha recepito la normativa nazionale relativa all'obbligo di redazione dei P.R.G. con la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i.

Interferenze

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Salaparuta è stato approvato con Decreto Regionale Assessorato Territorio ed Ambiente del 22/10/1997. L'area interessata dagli interventi in progetto (parco eolico e parte del cavidotto per il collegamento alla RTN) ricade in zona "E" destinata a verde agricolo (cfr. Elaborato 2.9 Inquadramento rispetto alla pianificazione urbanistica).

Il Piano Urbanistico Comprensoriale del Comune di Gibellina è stato approvato con D.P.R.S. n. 6/A del 13 gennaio 1973. L'area interessata da parte del cavidotto di collegamento alle Stazioni elettriche (SSE Utente, SSE condivisa con altri utenti, Stazione RTN) e le Stazioni stesse, ricadono in zona "E" destinata a verde agricolo (cfr. Elaborato 2.9 Inquadramento rispetto alla pianificazione urbanistica).

Le zone agricole sono da considerarsi compatibili con la realizzazione di impianti eolici: in tali zone è infatti ammessa la realizzazione di insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 30/97, come modificato dal comma 3 dell'art. 89 della L.R. n. 6/2001 e dall'art. 38 della L. 7/2003 "Insediamenti produttivi in verde agricolo", nonché dal D.Lgs. 387/2003.

In virtù della tipologia di opere in progetto e della destinazione delle aree interessate, **non si registrano interferenze** che possano precludere o condizionare la realizzazione dell'impianto in progetto.

4.4.3 Piano d'emergenza comunale di Protezione Civile

Il Piano in esame intende fare ordine sulle competenze dei vari soggetti nelle emergenze, assegnando ad ognuno di essi un ruolo specifico e andando anche a puntualizzare quali sono i compiti che ognuno deve assurgere in fase ordinaria (es.: a chi spetta il controllo e la manutenzione dei mezzi di soccorso, chi censisce le infrastrutture potenzialmente vulnerabili, chi deve informare la popolazione del comportamento da tenersi in fase di emergenza, ecc.).

Il Comune di Salaparuta in cui rientra il parco eolico e parte del cavidotto in progetto per il collegamento alla RTN, alla data di edizione del presente elaborato non si è ancora dotato di un Piano Comunale di Protezione Civile; il Comune di Gibellina, interessato dalla rimanente parte del cavidotto verso le SSE Utente e dalle Stazioni stesse, si è dotato del citato strumento di pianificazione con Delibera del C.C. n. 5 del 27/01/2014.

Obiettivo essenziale dello strumento è la salvaguardia della popolazione, da perseguire con l'allontanamento dalle zone a rischio e il provvisorio ricovero nelle strutture o aree appositamente individuate, quali ad esempio:

- aree di attesa: punti di raccolta della popolazione al verificarsi di un evento calamitoso. Esse sono destinate a ricovero a livello di quartiere e a breve termine e distribuite su tutto il territorio comunale, dove la popolazione deve recarsi a piedi, dopo l'evento calamitoso e dove riceverà le prime informazioni sull'evento ed il primo soccorso;
- aree di ammassamento: luoghi in cui i soccorritori verranno fatti affluire e garantiranno con un'azione coordinata il razionale impiego dei volontari e delle risorse nelle zone di intervento;

- aree di smistamento: aree in cui stazionano gli automezzi di trasporto che dovranno accompagnare gli sfollati alle strutture ricettive individuate nell'ambito del territorio comunale;
- aree di ricovero: luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi con la realizzazione di tendopoli ed ove previsto con moduli abitativi o strutture prefabbricate.

Interferenze

L'area interessata dalle opere in progetto **non interferisce** in alcun modo con le strategie pianificatorie messe in atto nel Piano in esame in caso di emergenza e con le relative aree interessate.

4.4.4 Piano comunale di classificazione acustica

Alla data di edizione del presente elaborato i Comuni di Salaparuta e di Gibellina non sono ancora dotati di un Piano di classificazione acustica.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997, in attesa che i comuni si dotino del citato Piano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Quest'ultimo DPCM individua 4 zone:

1. A (decreto Ministeriale 1444/68);
2. B (decreto Ministeriale 1444/68);
3. Tutto il territorio nazionale;
4. Zone esclusivamente industriali.

L'area interessata dalle opere in progetto ricade in Zona 3, "tutto il territorio nazionale", in cui i limiti di accettabilità per le emissioni sonore sono fissati in Leq(A) 70 per il limite diurno e in Leq(A) 60 per quello notturno (Tab. 4.4.4/A).

Tabella 4.4.4/A: Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento, in mancanza di zonizzazione (Art. 6 DPCM 1/3/91 e DM 2/04/68).

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06:00- 22:00) Leq in dB(A)	Notturmo (22:00- 06:00) Leq in dB(A)
Zona A	Parti del territorio edificate che rivestono carattere storico, artistico	65	55
Zona B	Aree totalmente o parzialmente edificate in cui la superficie coperta è superiore ad 1/8 della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale è superiore a 1,5 m ³ /m ²	60	50
	Zona esclusivamente industriale	70	70
	Tutto il territorio nazionale	70	60

Interferenze

I Comuni di Salaparuta e di Gibellina non sono ancora dotati di un Piano di classificazione acustica: nei territori interessati dalle opere in progetto vigono, pertanto, i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1 marzo 1991.

In fase di esercizio non si prevedono emissioni sonore tali da alterare il clima acustico locale superando i valori limite fissati dalla normativa per i Comuni coinvolti. Dalla "Relazione di previsione dell'impatto acustico dell'impianto" presente fra la documentazione progettuale, si evince che i limiti di immissione sono rispettati in tutte le condizioni e per tutto l'arco della giornata, sia in termini di immissione assoluta che di limiti al differenziale (cfr. Relazione di previsione dell'impatto acustico dell'impianto).

Durante la **fase di cantiere** verranno utilizzati macchinari rispondenti alle seguenti norme di legislazione "acustica" concernenti le attrezzature/macchinari da utilizzarsi nei cantieri, ovvero:

- D.L. 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'esterno" S.O. n. 214 alla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2002, n. 273;
- DECRETO 24 luglio 2006 "Modifiche dell'allegato I - Parte b, del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno";
- Decreto 26 Giugno 1998 n. 308 in attuazione della Direttiva CEE 95/27 attinente la limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici e da funi, apripista e pale caricatori.

Dalla "Relazione acustica in fase di cantiere" presente fra la documentazione di progetto, si evince che la rumorosità prodotta dal cantiere non ingenera alcuna problematica di

superamento dei limiti sulla totalità dei recettori. Infatti, in relazione ai 19 recettori sensibili individuati e alla stima previsionale eseguita, non si ha nessun superamento dei limiti imposti dalla legislazione vigente (*cfr.* Relazione acustica in fase di cantiere).

Alla luce della tipologia di interventi in progetto e delle risultanze delle analisi effettuate, **non si registrano significative interferenze del progetto proposto con il clima acustico locale sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.**

Per maggiori dettagli o approfondimenti si rimanda agli elaborati "Relazione acustica in fase di cantiere" e "Relazione di previsione dell'impatto acustico dell'impianto" presenti fra la documentazione progettuale, oltre che ai contenuti dei §§ "9.1 Rumore" e "12.2.5 Componenti rumore e vibrazioni" dello Studio di Impatto Ambientale - quadro ambientale.

4.5 Prospetto di sintesi dell'analisi vincolistica, programmatica e pianificatoria

La tabella seguente riporta un prospetto di sintesi dell'analisi svolta rispetto agli obiettivi strategici degli strumenti di tutela, programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, dal livello comunitario a quello comunale.

Tabella 4.5/A - prospetto di sintesi analisi vincolistica, programmatica e pianificatoria (legenda: x non coerente; = parzialmente coerente o indifferente; • coerente; •• molto coerente; ↑ non interferisce; ↓ interferisce).

STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE	PROGETTO PROPOSTO
STRUMENTI DI TUTELA, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NAZIONALI E COMUNITARI	
- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)	••
- Strategia Energetica Nazionale SEN 2017	••
- Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 (riprogrammato dalla Commissione Europea con decisione C(2021) 5865/2021)	••
- Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)	••
- Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	•
- Vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923)	↓
- Rete Natura 2000, Rete Ecologica Siciliana e Important Bird Area	↑
- Programma di Sviluppo Rurale	•
- Piano Strategico della PAC 2023-2027	•
- Normativa sui rifiuti	•
- Gestione delle terre e rocce da scavo	•
- Sicurezza del volo a bassa quota	•
- Campi elettromagnetici	•
STRUMENTI DI TUTELA E DI PIANIFICAZIONE REGIONALI E PROVINCIALI	
- Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS)	••
- Aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica (DP 10 ottobre 2017)	•
- Vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)	↓
- Piano Territoriale Paesistico Regionale	•
- Piano Regionale di Tutela delle Acque	•
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	↓

STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE	PROGETTO PROPOSTO
- Piano Territoriale Provinciale	•
- Parchi nazionali e regionali e Riserve regionali	↑
- Aree boscate L.R. 16/1996	↓
- Piani Regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio	•
- Piano delle bonifiche delle aree inquinate	•
- Piano regionale per la lotta alla siccità 2020	•
- Piano di gestione del rischio alluvioni	•
- Piano regionale faunistico-venatorio	•
- Piano di tutela del patrimonio (geositi)	•
- Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi	•
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE LOCALI	
- Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)	••
- Piano Regolatore Generale (PRG)	•
- Piano d'emergenza Comunale di Protezione Civile	•
- Piano Comunale di classificazione acustica	•

Dall'analisi degli strumenti di tutela e di pianificazione vigenti nel territorio in esame, non emergono particolari criticità che possano precludere o condizionare la realizzazione dell'impianto in progetto che risulta essere pienamente coerente con le strategie pianificatorie messe in atto dai pertinenti strumenti esaminati.

Le aree interessate dall'installazione degli aerogeneratori risultano essere gravate solo dal vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923); assenti invece tutte le altre interferenze di cui al precedente prospetto (Tab. 4.5/A) sia in riferimento alle aree interessate dagli aerogeneratori che a quelle delle Stazioni elettriche (SSE Utente, SSE condivisa con altri utenti, Stazione RTN). Il cavidotto di collegamento MT interferisce invece con alcune aree soggette a vincolo (Tab. 4.5/A) risultando, tuttavia, sempre compatibile con il regime di tutela delle stesse.

In dettaglio:

- Le interferenze con le aree sottoposte a **vincolo idrogeologico** interessano tutte le opere in progetto ad eccezione dell'ultimo tratto di cavidotto verso le SSE Utente e quindi verso la Stazione RTN Terna "Gibellina Casuzze", Stazioni incluse (cfr. Elaborato 2.5 Vincolo

idrogeologico - R.D. n. 3267/1923); la realizzazione delle torri eoliche e delle relative piazzole si ritiene non siano tuttavia fonte di significative interferenze rispetto alle condizioni idrogeologiche attualmente presenti in considerazione della morfologia sub-pianeggiante dell'area d'imposta degli aerogeneratori e della tipologia di fondazione indiretta da adottare. Il cavidotto interrato in progetto verrà invece posto in opera nell'area di sedime della viabilità esistente, minimizzando quindi la segnala interferenza a livelli non significativi se non assenti. L'apertura delle nuove piste d'accesso alle piazzole degli aerogeneratori interesseranno infine aree caratterizzate da una morfologia sub-pianeggiante: quest'ultima, insieme alle opere di mitigazione previste, permetteranno di contenere le interferenze a livelli ritenuti non significativi (cfr. "Relazione geologica e geomorfologica" e "Studio di compatibilità geologico e geotecnico").

- In merito alle interferenze di cui alle aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004 (**vincolo paesaggistico**) si pone in evidenza quanto segue: le aree che ospiteranno le **torri eoliche** e le **Stazioni elettriche** (SSE Utente, SSE condivisa con altri utenti, Stazione RTN) **non interferiscono** con le aree vincolate in esame; il **cavidotto** lungo il suo tracciato interseca invece aree vincolate di cui all'art. 134, lett. c "*ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156*" e aree di cui all'art. 142, lett. c "*fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m*" e lett. g, "*territori sottoposti a vincolo di rimboschimento*" (cfr. Elaborato 2.2.2 PTPR Trapani - Beni Paesaggistici), sottoposte ad un livello di tutela 2 per le aree di cui all'art. 134 lett. c e art. 142 lett. c, e ad un livello 2 e 3, in funzione dei diversi contesti in esame, per le aree di cui all'art. 142 lett. g (cfr. Elaborato 2.2.1 PTPR Trapani - Regimi Normativi). Il cavidotto è totalmente interrato e verrà posto in opera nell'area di sedime della viabilità esistente in corrispondenza delle citate aree vincolate; queste ultime non verranno pertanto direttamente interferite: gli interventi interesseranno infatti il manto stradale e saranno realizzati in modo da non alterare la morfologia dei luoghi, con scavi localizzati e ricoperti utilizzando lo stesso materiale precedentemente escavato. Alla luce di tali considerazioni si ritiene che le interferenze segnalate possano essere considerate trascurabili e non significative. Detti interventi **non sono** peraltro **contemplati nelle Norme Tecniche di Attuazione** del Piano Paesistico Provinciale **fra quelli non consentiti** nelle aree in esame (**Piano Paesaggistico - Ambiti regionali 2 e 3** ricadenti nella provincia di **Trapani - Norme tecniche di Attuazione - Art. 33 - Paesaggio locale 13 "Belice" - contesti: 13c** Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/2001) - livello di tutela 1; **13e** Paesaggio della corona

- del Belice e dei rilievi e dei sistemi seminaturali. Aree di interesse archeologico comprese - livello di tutela 2; **13I** Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - livello di tutela 3). Si segnala, altresì, che il citato **cavidotto**, in quanto opera interrata rientrante nella tipologia di interventi di cui all'Allegato A del DPR 31/2017, è **esentato** dalla richiesta di **Autorizzazione Paesaggistica**.
- Riguardo alle interferenze con le aree censite nel **Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico** (PAI), le aree che ospiteranno le **torri eoliche** e le **Stazioni elettriche** (SSE Utente, SSE condivisa con altri utenti, Stazione RTN) **non interferiscono con aree a pericolosità e rischio geomorfologico e idraulico** (cfr. Elaborati 2.6.1 PAI - Pericolosità geomorfologica, 2.6.2 PAI - Rischio geomorfologico, 2.6.3 PAI - Pericolosità idraulica, 2.6.4 PAI - Rischio idraulico). La **viabilità** di collegamento fra gli aerogeneratori, oggetto di posa del **cavidotto** interrato, nonché i tratti della stessa oggetto di adeguamenti per il transito dei mezzi di cantiere e per il trasporto delle diverse componenti delle turbine, insieme alla viabilità interessata dalla posa in opera del cavidotto di collegamento verso le SSE Utente, intersecano o lambiscono aree caratterizzate da diverse tipologie di dissesti attivi e quiescenti con livelli di pericolosità geomorfologica P1, P2 e P4 (cfr. Elaborati 2.6.1 PAI - Pericolosità geomorfologica, 2.6.2 PAI - Rischio geomorfologico); tuttavia, il cavidotto in progetto verrà totalmente interrato nell'area di sedime della viabilità esistente e non si prevedono, quindi, interventi che possano alterare gli equilibri idrogeologici e geomorfologici attualmente presenti. In fase esecutiva, in corrispondenza dei citati dissesti, verranno realizzati idonei interventi mitigativi finalizzati ad un'efficace regimentazione delle acque di origine meteorica a garanzia della stabilità delle aree interessate (cfr. "Relazione Geologica"). **Detti interventi non sono peraltro contemplati nelle Norme di Attuazione del Piano fra quelli non consentiti** nelle aree in esame (Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico - Relazione Generale - con revisioni e aggiornamenti di cui al DP 6 maggio 2021 - Supplemento ordinario n. 2 alla GURS parte I, n. 22, del 21 maggio 2021 - Allegato 2 - Capitolo 11 Norme di Attuazione, Art. 12-14-15) e saranno ad ogni modo subordinati al rilascio del Parere di compatibilità da parte dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio per le aree a pericolosità P0-P1-P2 e dell'ARTA per le aree a pericolosità P3-P4. Per la posa in opera del cavidotto interrato nei tratti in cui la predetta viabilità interseca fossi, canali e linee di deflusso in genere, al fine di escludere ogni potenziale interferenza con la rete idrografica superficiale e con il relativo deflusso idrico è stato previsto l'attraversamento in T.O.C. (trivellazione orizzontale controllata). Alla luce delle considerazioni esposte e delle misure di

mitigazione previste si ritiene che le interferenze segnalate possano essere considerate trascurabili e non significative.

- Le interferenze con le **aree boscate** di cui alla L.R. 16/1996, **non riguardano** le aree interessate dall'installazione degli **aerogeneratori** e delle **Stazioni elettriche** (SSE Utente, SSE condivisa con altri utenti, Stazione RTN): si riferiscono, infatti, esclusivamente al cavidotto lungo il suo tracciato per il collegamento fra gli aerogeneratori e verso le SSE Utente. Trattasi di interferenze ritenute tuttavia trascurabili in quanto il cavidotto verrà posto in opera nell'area di sedime della viabilità esistente che interseca le citate aree tutelate; le stesse non verranno pertanto direttamente interferite, in quanto i lavori per la messa in opera interesseranno il manto stradale e non intaccheranno le formazioni boschive o di macchia presenti ai margini (*cf.* Elaborato 1517-PD_A_2.5_TAV_r00).
- In merito, infine, alle **aree percorse dal fuoco** (Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi), si rileva che l'area interessata dal **parco eolico** e dal **cavidotto interno** di collegamento dei singoli aerogeneratori, opere di adeguamento stradale incluse, insieme all'area in cui verranno realizzate le **Stazioni elettriche** (SSE Utente, SSE condivisa con altri utenti, Stazione RTN), **non è stata percorsa dal fuoco negli ultimi 10 anni** (*cf.* Elaborato 2.10 Aree percorse dal fuoco). Il cavidotto esterno dal parco eolico verso le SSE Utente interseca, invece, verso la metà del suo tracciato diverse aree percorse dal fuoco nell'ultimo decennio: tuttavia, le opere per la posa in opera dello stesso interesseranno l'area di sedime della viabilità esistente e non interferiranno quindi con le aree naturali, pascoli e aree boscate, sottoposte a vincolo a seguito di incendio. Per il progetto proposto si segnala, pertanto, l'assenza di interferenze con il Piano in esame.

Le interferenze segnalate saranno ad ogni modo oggetto di acquisizione dei necessari pareri/nulla-osta/autorizzazioni richiesti agli Enti territorialmente competenti.